
ATLANTE FUNDS PLC

PROSPETTO INFORMATIVO

7 DICEMBRE 2010

Società di investimento a capitale variabile, costituita come fondo multicomparto con separazione delle passività tra i comparti in Irlanda, numero di registrazione 435796 e autorizzata ai sensi dei Regolamenti dell'Unione Europea del 2003 (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, OICVM), come modificati. Attualmente sono in offerta Azioni di:

ATLANTE TARGET ITALY FUND
ATLANTE EURO FLEXIBLE FUND
ATLANTE EURO BOND FUND
ATLANTE GREATER ASIA FUND
ATLANTE MONETARY FUND
ATLANTE TARGET EUROPE FUND

Al momento è possibile effettuare la sottoscrizione e l'acquisto di Azioni della Società.

Gli Amministratori della Società, i cui nominativi sono riportati a pagina 4 si assumono la responsabilità in ordine alle informazioni contenute nel presente Prospetto informativo. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che hanno svolto con ragionevole cura tutte le opportune verifiche per garantirlo), le informazioni contenute nel presente Prospetto informativo sono veritiere e non omettono alcun particolare verosimilmente in grado di alterarne il significato.

La distribuzione del presente Prospetto informativo non è autorizzata dopo la pubblicazione della prima relazione semestrale della Società, a meno che il Prospetto non sia accompagnato da una copia di detta

relazione; inoltre, non è autorizzata dopo la pubblicazione della prima relazione annuale della Società, a meno che il Prospetto non sia accompagnato da una copia dell'ultima relazione annuale e dell'ultima relazione semestrale eventualmente pubblicata in seguito.

IL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SOCIETÀ E DEVE ESSERE LETTO ATTENTAMENTE PRIMA DELL'INVESTIMENTO. IN CASO DI DUBBI IN MERITO AL CONTENUTO DEL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO O ALL'IDONEITÀ DI UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ, SI PREGA DI RIVOLGERSI AL PROPRIO DIRETTORE DI BANCA, CONSULENTE LEGALE, CONSULENTE CONTABILE O ALTRO CONSULENTE FINANZIARIO.

I significati di alcuni dei termini usati nel presente Prospetto informativo sono illustrati nella sezione "Definizioni" nel prosieguo.

AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA CENTRALE

La Società è stata autorizzata dalla Banca Centrale a operare come OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) ai sensi dei Regolamenti. L'autorizzazione a operare come OICVM concessa alla Società dalla Banca Centrale non costituisce un'approvazione o garanzia della stessa da parte di detta Banca Centrale e quest'ultima non è responsabile del contenuto del presente Prospetto informativo. L'autorizzazione concessa alla Società dalla Banca Centrale non rappresenta una garanzia rilasciata da quest'ultima in merito all'operato della Società e detta Banca Centrale non è in alcun modo responsabile dell'operato o di inadempimenti della Società.

Rischi di investimento

Non vi è alcuna garanzia che un Comparto consegua il suo obiettivo di investimento. Un investimento in un Comparto comporta rischi di investimento, inclusa la possibile perdita dell'importo investito. Poiché al momento della sottoscrizione un investitore può essere tenuto a pagare una commissione, l'investimento in un Comparto deve essere considerato come un investimento a medio – lungo termine. I dettagli di alcuni rischi di investimento e altre informazioni per gli investitori, sono illustrati più diffusamente nel presente Prospetto informativo.

Restrizioni alla vendita

La distribuzione del presente del Prospetto Informativo e l'offerta o l'acquisto di Azioni possono essere soggetti a restrizioni in alcune giurisdizioni. Chiunque riceva una copia del presente Prospetto Informativo o del Modulo di sottoscrizione in siffatte giurisdizioni non deve considerare detto Prospetto o Modulo come un invito a sottoscrivere Azioni né deve in alcun caso usare tale Modulo di sottoscrizione salvo ove, nella giurisdizione in questione, il suddetto invito possa essere legalmente rivolto e siffatto Modulo possa essere legalmente usato senza ottemperare a requisiti di registrazione o altri requisiti di natura legale. Di conseguenza, il presente Prospetto Informativo non costituisce un'offerta o sollecitazione da parte di alcuno in alcuna giurisdizione in cui detta offerta o sollecitazione sia illegale ovvero in cui il proponente di siffatta offerta o sollecitazione non sia a tal fine autorizzato oppure a chiunque sia illegale rivolgere detta offerta o sollecitazione. Spetta a chi è in possesso del presente Prospetto informativo e a chiunque desideri presentare richiesta di sottoscrizione di Azioni ai sensi di detto Prospetto o del Modulo di sottoscrizione, informarsi e rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili nella giurisdizione in oggetto. I potenziali sottoscrittori di Azioni devono informarsi in merito ai requisiti legali concernenti siffatta richiesta e alle eventuali regolamentazioni dei cambi e imposte applicabili nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio.

La distribuzione del presente Prospetto informativo non è autorizzata in alcuna giurisdizione a meno che il Prospetto non sia accompagnato da una copia della relazione e del bilancio annuale più recenti

sottoposti a revisione della Società e, se pubblicati dopo siffatta relazione o relazione annuale, una copia della relazione e del bilancio semestrale più recenti non sottoposti a revisione. Tali relazioni e il presente Prospetto informativo formano complessivamente il prospetto per l'emissione delle Azioni della Società.

Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi della legge statunitense *United States Securities Act, 1933*, come successivamente modificata e non possono, salvo nel contesto di una transazione che non violi il diritto dei valori mobiliari U.S.A., essere direttamente o indirettamente offerte o vendute negli Stati Uniti o a un Soggetto statunitense. La Società non è stata e non sarà registrata ai sensi della legge statunitense *United States Investment Company Act, 1940*, come successivamente modificata.

Lo Statuto della Società conferisce agli Amministratori il potere (ma non l'obbligo) di imporre restrizioni alla detenzione di Azioni da parte di (e di conseguenza all'effettuazione del rimborso di Azioni detenute da) o al trasferimento di Azioni a qualsiasi Soggetto statunitense (salvo altrimenti consentito in virtù di alcune eccezioni ai sensi delle leggi degli Stati Uniti) ovvero da un soggetto o soggetti in situazioni (direttamente o indirettamente riguardanti tali soggetti e prese sia singolarmente che in combinazione con altri soggetti, correlati o meno, oppure in qualsiasi altra circostanza ritenuta attinente dagli Amministratori) che, secondo gli Amministratori, possano assoggettare o esporre la Società a obblighi di imposta o altre implicazioni amministrative sfavorevoli di natura pecuniaria che essa non avrebbe altrimenti sostenuto o subito.

Le Azioni sono offerte esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel presente Prospetto informativo. Ogni ulteriore informazione o dichiarazione fornita o rilasciata da operatori, rappresentanti o altri soggetti non riportati nel presente Prospetto informativo ovvero nelle relazioni e bilanci della Società che ne fanno parte integrante, deve essere considerata non autorizzata e pertanto ignorata e non atta a essere presa in considerazione. La consegna del presente Prospetto informativo e l'offerta, l'emissione o la vendita di Azioni non costituiscono in alcun caso una dichiarazione di correttezza delle informazioni fornite in detto Prospetto a una data successiva alla data dello stesso. Il presente Prospetto informativo può essere di volta in volta aggiornato allo scopo di incorporare eventuali modifiche e i potenziali sottoscrittori devono informarsi presso l'Agente amministrativo per quanto attiene alla pubblicazione di versioni successive di detto Prospetto ovvero alla pubblicazione di eventuali relazioni e bilanci della Società. Quanto dichiarato nel presente Prospetto informativo si basa sulle leggi e sulle prassi attualmente vigenti in Irlanda ed è pertanto soggetto a modifiche in merito.

Il presente Prospetto informativo deve essere letto in ogni sua parte prima di presentare richiesta di sottoscrizione di Azioni.

Tutti gli Azionisti hanno il diritto di avvalersi delle, sono vincolati dalle e sono ritenuti informati delle disposizioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo della Società, le cui copie sono disponibili conformemente a quanto descritto nel presente documento.

Ai fini della distribuzione in alcune giurisdizioni, il presente Prospetto informativo dovrà essere tradotto in altre lingue. Ove siffatta traduzione fosse necessaria, la versione tradotta del Prospetto informativo dovrà coincidere sotto tutti gli aspetti con la versione in lingua inglese.

Gli Azionisti devono ricordare che lo Statuto consente alla Società di imporre una commissione di sottoscrizione massima del 5% del Valore patrimoniale netto per Azione sugli acquisti. Possono inoltre addebitate una commissione di conversione massima del 5% e una commissione di riacquisto massima del 3%. Laddove tali commissioni vengano applicate, la differenza in qualsiasi momento tra il prezzo di vendita e di riacquisto delle Azioni sta a significare che l'investimento nella Società deve essere considerato in un'ottica a medio – lungo termine. I prezzi delle Azioni della Società sono soggetti a fluttuazioni.

La Società e l'Agente amministrativo hanno la responsabilità, nei confronti delle autorità di vigilanza, di osservare le norme in materia di antiriciclaggio in tutto il mondo ed è pertanto possibile che agli Azionisti esistenti, a potenziali sottoscrittori e cessionari di Azioni venga richiesta una prova d'identità. La Società e/o l'Agente amministrativo si riservano pertanto il diritto di negare l'emissione o un eventuale trasferimento di Azioni fintantoché i potenziali investitori o cessionari non abbiano fornito prove d'identità soddisfacenti. Qualora non fossero fornite prove d'identità soddisfacenti o le stesse fossero prodotte in ritardo, la Società e/o l'Agente amministrativo possono adottare la misura ritenuta opportuna.

Informativa sulla trasparenza di mercato

Le Azioni sono offerte esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel presente Prospetto informativo e, come appropriato, dopo la pubblicazione dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione e della successiva relazione semestrale eventualmente pubblicata.

ATLANTE FUNDS PLC

AMMINISTRATORI

Peter Blessing
Dermot Butler
Stuart Anthony Williams
Matteo Rigginiello

SEDE LEGALE

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

SEGRETARIO

Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2

BANCA DEPOSITARIA

The Governor and Company of the Bank of Ireland
Head Office:
40 Mespil Road
Dublin 4
Irlanda

Sede operativa:
New Century House
Mayor Street Lower
IFSC
Dublin 1
Irlanda

BROKER PROMOTORE

J&E Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
Irlanda

SPONSOR

Albemarle Asset Management Limited
28-29 Dover Street
London W1S 4NA
Regno Unito

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

Albemarle Asset Management Limited
28-29 Dover Street
London W1S 4NA
Regno Unito

AGENTE AMMINISTRATIVO

Bank of Ireland Securities Services Limited
New Century House
Mayor Street Lower
IFSC
Dublin 1
Irlanda

CONSULENTI LEGALI

Matheson Ormsby Prentice
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

SOCIETÀ DI REVISIONE

Deloitte & Touche
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irlanda

INDICE

PARTE PRIMA

- SINTESI
- DEFINIZIONI
- INTRODUZIONE
- OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO
- RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI
- POLITICA DI DISTRIBUZIONE
- GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO
- POTERI DI ASSUNZIONE DI PRESTITI
- RISCHI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO
- COME ACQUISTARE AZIONI
- COME VENDERE AZIONI
- TRASFERIMENTO DI AZIONI
- CONVERSIONE TRA COMPARTI

PARTE SECONDA

GLOSSARIO

APPENDICE I

COMMISSIONI E SPESE
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
CONFLITTI DI INTERESSE
ASSEMBLEE E RELAZIONI AGLI AZIONISTI
REGIME FISCALE

APPENDICE II

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA
DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO
PUBBLICAZIONE DI PREZZI
CONDIZIONI RELATIVE AL RIACQUISTO DI AZIONI
CONFERMA DEGLI AMMINISTRATORI – INIZIO ATTIVITÀ
INFORMAZIONI GENERALI

APPENDICE III

LINEE GUIDA DELLA BANCA CENTRALE IN MATERIA DI GESTIONE EFFICIENTE DEL
PORTAFOGLIO

APPENDICE IV

MERCATI

UNO PARTE PRIMA

ATLANTE FUNDS PLC

SINTESI

Struttura

La Società è una società di investimento a capitale variabile costituita in Irlanda in data 5 marzo 2007, numero di registrazione 435796. La Società è stata autorizzata dalla Banca Centrale a operare come fondo multicomparto con separazione delle passività tra i comparti ai sensi dei Regolamenti, ed è stata altresì autorizzata dalla medesima Banca Centrale a operare come OICVM. Per ogni Comparto sarà mantenuto un portafoglio distinto di attività.

I Comparti della Società, di cui vengono emesse Azioni, sono Atlante Target Italy Fund, Atlante Euro Flexible Fund, Atlante Euro Bond Fund, Atlante Greater Asia Fund, Atlante Monetary Fund e Atlante Target Europe Fund. Per maggiori dettagli, si rimanda ai relativi Supplementi. Gli Amministratori intendono aggiungere altri Comparti in futuro, previa approvazione della Banca Centrale. Gli Amministratori provvederanno alla pubblicazione di un supplemento relativo a ogni nuovo Comparto o di un prospetto informativo modificato e riformulato, al momento della creazione del Comparto in oggetto.

Le Azioni di ciascun Comparto possono essere suddivise in Classi diverse allo scopo di consentire l'adozione soluzioni di valute e/o commissioni e/o dividendi e/o oneri differenti. Per ciascuna Classe, sarà mantenuto un pool separato di attività.

Alla data del presente Prospetto informativo, i Comparti comprendono le Classi seguenti: Azioni di Classe A e, con l'eccezione di Atlante Monetary Fund, Azioni di Classe I. Il Comparto Atlante Greater Asia Fund comprende anche Azioni di Classe B. Per maggiori dettagli, si rimanda al relativo Supplemento. La creazione di altre Classi deve essere comunicata a e preventivamente approvata dalla Banca Centrale.

Politica di distribuzione

La Società non prevede di distribuire dividendi dal reddito netto da investimenti in relazione ai Comparti, pur riservandosi il diritto di pagare dividendi o effettuare altre distribuzioni in futuro. Tali importi saranno inizialmente trattenuti dalla Società e riflessi nel Valore patrimoniale netto dei Comparti.

Rischi di investimento

Un investimento in un Comparto comporta rischi di investimento, inclusa la possibile perdita dell'importo investito.

Non vi è inoltre alcuna garanzia che un Comparto raggiunga il suo obiettivo di investimento. Una descrizione più dettagliata di alcuni rischi di investimento cui gli investitori in un Comparto sono esposti, è fornita nella sezione "Rischi di investimento" nel prosieguo.

Negoziazione di azioni

Le Azioni possono essere normalmente acquistate, vendute o convertite in qualsiasi Giorno di negoziazione.

Determinazione del prezzo

Esiste un unico prezzo per l'acquisto, la vendita e la conversione di Azioni di un Comparto. Tale prezzo è rappresentato dal Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto in oggetto. Gli Amministratori possono, a loro discrezione, decidere l'addebito di una commissione di sottoscrizione massima del 5% del Valore patrimoniale netto per Azione. A loro discrezione, gli Amministratori possono inoltre decidere l'addebito di una commissione di riacquisto massima del 3% del Valore patrimoniale netto per Azione e di una commissione di conversione del 5%.

Investimento minimo

L'investimento minimo in qualsiasi Comparto sarà deciso dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto. Per maggiori dettagli, si rimanda al relativo Supplemento.

Investimento supplementare

L'investimento minimo supplementare in qualsiasi Comparto sarà deciso dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto. Per maggiori dettagli, si rimanda al relativo Supplemento.

Punto di valutazione

Il Punto di valutazione per ciascun Comparto sarà deciso dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto. Per maggiori dettagli, si rimanda ai relativi Supplementi.

Valuta base

La valuta di denominazione di ciascun Comparto sarà decisa dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto. Per maggiori dettagli, si rimanda al relativo Supplemento.

Commissioni e spese

Si invitano gli investitori a considerare i dati relativi alle commissioni e spese addebitate dalla Società. Per maggiori dettagli, si rimanda alla Parte Seconda, Appendice 1.

Regime fiscale

I soggetti non irlandesi che investono nella Società saranno esenti dalle imposte irlandesi su reddito, plusvalenze e trasferimenti. Le sottoscrizioni di azioni non sono soggette a imposte di bollo o altre tasse irlandesi.

Restrizioni alla vendita

Le Azioni non possono essere acquistate o detenute da Soggetti statunitensi tranne che in conformità a un'esenzione ai sensi delle leggi statunitensi applicabili e non possono essere offerte o vendute in alcuna giurisdizione in cui detta offerta o vendita sia illegale ovvero in cui il proponente di siffatta offerta o vendita non sia a tal fine autorizzato oppure a chiunque sia illegale rivolgere tale offerta o sollecitazione.

Valuta di rendicontazione

Ai fini della redazione dei bilanci e delle relazioni annuali e semestrali della Società, la valuta di rendicontazione di ogni Comparto sarà la Valuta base del Comparto in oggetto.

DEFINIZIONI

Nel presente Prospetto informativo, i termini seguenti hanno i significati di seguito illustrati.

“Agente amministrativo”	Bank of Ireland Securities Services Limited o altro soggetto di volta in volta nominato dalla Società agente amministrativo della stessa, in conformità ai requisiti della Banca Centrale.
“Contratto di amministrazione”	Il contratto datato 19 aprile 2007 stipulato tra la Società e l’Agente amministrativo, come successivamente di volta in volta modificato, integrato o altrimenti variato.
“Modulo di sottoscrizione”	Il modulo di sottoscrizione messo a disposizione dalla Società.
“Statuto” o “Statuto societario”	Lo Statuto della Società.
“Valuta base”	La valuta di conto di un Comparto determinata dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto e indicata nel relativo Supplemento.
“Giorno lavorativo”	Un giorno di regolare apertura delle banche a Dublino e Londra, a condizione che gli Amministratori, previa consultazione dell’Agente amministrativo, possano designare come Giorno lavorativo qualsiasi altro giorno che ai sensi di questa definizione non costituisca un Giorno lavorativo.
“Azioni di capitalizzazione”	Il capitale sociale emesso di 300.000 Azioni senza valore nominale, emesse a un euro ciascuna e inizialmente designate come “Azioni di capitalizzazione”, ma che non conferiscono ai detentori il diritto di partecipare agli utili della Società attribuibili a un Comparto.
“Azionista di capitalizzazione”	Un soggetto iscritto nel registro dei soci della Società come detentore di Azioni di capitalizzazione.
“Classe”	Una classe di Azioni di un Comparto, i cui dettagli sono illustrati più diffusamente nel Prospetto informativo e nell’eventuale Supplemento dello stesso.
“Banca Centrale”	la Banca Centrale irlandese
“Società”	Atlante Funds plc.
“Companies Acts”	La legge irlandese <i>Companies Act, 1963 - 2009</i> (come successivamente di volta in volta modificata, consolidata o integrata).
“Soggetto correlato”	I soggetti definiti come tali nella sezione intitolata “Operazioni di portafoglio e negoziazioni con parti correlate” nel prosieguo.
“Banca depositaria”	<i>The Governor and Company of the Bank of Ireland</i> o altro soggetto di volta in volta nominato dalla Società banca depositaria della stessa e

approvato dalla Banca Centrale.

“Contratto di deposito”	Il contratto datato 19 aprile 2007 stipulato tra la Società e la Banca depositaria, come successivamente di volta in volta modificato, integrato o altrimenti variato.
“Giorno di negoziazione”	In relazione ai Comparti iniziali, ha il significato indicato nel relativo Supplemento. Il Giorno di negoziazione per altri Comparti sarà deciso dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto.
“Termine ultimo di negoziazione”	In relazione ai Comparti iniziali, ha il significato indicato nel relativo Supplemento. Il Termine ultimo di negoziazione per altri Comparti sarà deciso dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto.
“Amministratori”	Gli amministratori della Società al momento in carica e qualsiasi consiglio dagli stessi regolarmente costituito.
“UE”	L’Unione Europea.
“Stato membro UE”	Uno Stato membro dell’Unione Europea.
“Euro” o “EUR” o “€”	La moneta legale di Irlanda, Unione Monetaria Europea e qualsiasi valuta in sua vece.
“Comparto”	Un portafoglio distinto di attività istituito dagli Amministratori (previa approvazione della Banca Centrale), che costituisce un comparto separato rappresentato da una Classe distinta o Classi distinte con separazione delle passività rispetto ad altri Comparti e investito in conformità agli obiettivi e alle politiche di investimento a esso applicabili specificati nel relativo Supplemento.
“Indice” o “Indici”	L’indice o gli indici a cui le performance di un Comparto sono legate o che possono essere usati come benchmark per le performance del Comparto.
“Contratto di gestione degli investimenti”	Il contratto stipulato tra la Società e il Gestore degli Investimenti, come successivamente di volta in volta modificato, integrato o altrimenti variato.
“Gestore degli investimenti”	Albemarle Asset Management Limited o altro soggetto di volta in volta nominato dalla Società come Gestore degli investimenti della stessa, in conformità ai requisiti della Banca Centrale.
“Irish Revenue Commissioners”	L’ autorità irlandese responsabile delle imposte e dei diritti doganali.
“Borsa valori irlandese”	La Irish Stock Exchange Limited e l’eventuale soggetto in sua vece.

“Atto costitutivo”	L’atto costitutivo della Società.
“Partecipazione minima”	L’eventuale partecipazione minima di un Comparto determinata dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto, i cui dettagli sono indicati nel relativo Supplemento pubblicato al momento della creazione del Comparto in oggetto.
“Valore patrimoniale netto di un Comparto” o “Valore patrimoniale netto per Azione”	L’importo calcolato a qualsiasi Data di valutazione al Punto di valutazione in conformità ai principi indicati nel prosieguo, come Valore patrimoniale netto di un Comparto o Valore patrimoniale netto delle Azioni di un Comparto, a seconda del caso.
“Azioni non di partecipazione”	Azioni di sottoscrizione e Azioni di capitalizzazione.
“Azionista non a partecipazione”	Un soggetto iscritto nel registro dei soci della Società come detentore di Azioni non di partecipazione.
“Periodo di offerta”	Il periodo durante il quale le Azioni di un Comparto sono disponibili al Prezzo di sottoscrizione e i cui dettagli sono indicati nel Supplemento pubblicato al momento della creazione del Comparto in oggetto.
“Regolamenti”	I regolamenti dell’Unione Europea del 2003 (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, OICVM) (come successivamente modificati o di volta in volta integrati) e tutti i regolamenti applicabili stabiliti ovvero le condizioni imposte o le deroghe concesse in merito dalla Banca Centrale sia previo preavviso sia altrimenti.
“Mercato regolamentato”	Qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato contemplato nello Statuto e i cui dettagli sono indicati nell’Appendice IV.
“Società correlate”	Tale termine ha il significato a esso assegnato dall’Articolo 140(5) della legge <i>Companies Act</i> , 1990. In generale stabilisce che si parla di società correlate nel caso in cui il 50% del capitale sociale interamente liberato ovvero il 50% dei diritti di voto di una società, sono direttamente o indirettamente detenuti da un’altra società.
“Istituzioni rilevanti”	Qualsiasi istituto di credito autorizzato nello Spazio Economico Europeo (SEE), in uno stato firmatario dell’Accordo di Basilea sulla convergenza della misurazione del capitale, ovvero autorizzato in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.
“Azioni”	Azioni ordinarie di un Comparto, che possono suddividersi in classi diverse.
“Azionista”	Un detentore di Azioni.
“Prezzo di sottoscrizione”	Il prezzo al quale le Azioni di un Comparto sono offerte durante il Periodo di offerta, i cui dettagli sono indicati nel relativo Supplemento.

“Azioni di sottoscrizione”	Il capitale sociale emesso di due azioni di sottoscrizione senza valore nominale, emesse a un euro ciascuna e inizialmente designate come “Azioni di sottoscrizione”, ma che non conferiscono ai detentori il diritto di partecipare agli utili della Società attribuibili a un Comparto.
“Azionista sottoscrittore”	Soggetto/soggetti iscritti nel registro dei soci della Società come detentore o detentori di Azioni di sottoscrizione.
“Supplemento”	Un eventuale supplemento al presente Prospetto informativo.
“TCA”	La legge <i>Taxes Consolidation Act, 1997</i> .
“OICVM”	Un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari che è autorizzato ai sensi dei Regolamenti ovvero autorizzato da un’ autorità competente in un altro stato membro dell’Unione Europea in conformità alla Direttiva del Consiglio 85/611/CEE (come modificata): - il cui unico obiettivo sia l’investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide, citate nei Regolamenti, di capitale raccolto dal pubblico e che operi sulla base del principio della diversificazione del rischio, e - le cui azioni siano, su richiesta dei rispettivi detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sulle attività dell’organismo in oggetto.
Comunicazioni OICVM”	Le comunicazioni di volta in volta diffuse dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti.
“Stati Uniti” o “USA”	Gli Stati Uniti d’America, inclusi i relativi territori, possedimenti e tutte le aree soggette alla giurisdizione statunitense (inclusi gli Stati, il District of Columbia e il Commonwealth of Puerto Rico).
“Soggetto statunitense”	Salvo altrimenti stabilito dagli amministratori, un cittadino o un soggetto residente negli Stati Uniti, una società di capitali o di persone ovvero altra entità costituita od organizzata in virtù o ai sensi delle leggi degli Stati Uniti oppure un soggetto rientrante nella definizione del termine “Soggetto statunitense” indicata nel <i>Regulation S</i> della legge statunitense <i>US Securities Act, 1933</i> , come modificata;
“Dollari USA” o “USD” o “\$”	La moneta legale degli Stati Uniti.
“Data di Valutazione”	In relazione ai Comparti iniziali, ha il significato indicato nel relativo Supplemento. La Data di valutazione per altri Comparti sarà decisa dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto.
“Punto di valutazione”	In relazione ai Comparti iniziali, ha il significato indicato nel relativo Supplemento. Il Punto di valutazione per altri Comparti sarà deciso dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto.

INTRODUZIONE

La Società è una società di investimento a capitale variabile costituita ai sensi del diritto irlandese come società di capitali a sottoscrizione pubblica ai sensi della legge *Companies Acts, 1963 - 2009* e dei Regolamenti 2003. È stata istituita in data 5 marzo 2007, con il numero di registrazione 435796. Come illustrato nella Clausola 2 del suo Atto Costitutivo, la Società ha come unico obiettivo l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide, citate nei Regolamenti, di capitale raccolto dal pubblico, operando sulla base del principio della diversificazione del rischio.

La Società è organizzata sotto forma di fondo a "ombrello", ossia multicomparto. Lo Statuto prevede che la Società possa offrire classi separate di azioni, ciascuna rappresentante interessi in un Comparto costituito da un portafoglio distinto di investimenti. La Società ha ottenuto l'approvazione della Banca Centrale per l'istituzione dei Comparti iniziali. Previa approvazione della Banca Centrale, la Società può di volta in volta creare un altro Comparto o altri Comparti, i cui obiettivi e politiche di investimento saranno illustrati in un Supplemento, unitamente ai dettagli relativi a periodo di offerta, Prezzo di sottoscrizione iniziale per ogni azione e ogni altra informazione rilevante attinente al Comparto o ai Comparti aggiuntivi in oggetto la cui inclusione sia ritenuta appropriata dagli Amministratori o richiesta da detta Banca Centrale.

Le Azioni dei Comparti possono essere suddivise in Classi diverse allo scopo di consentire l'adozione di soluzioni di valute e/o commissioni e/o dividendi e/o oneri differenti. Per ciascuna Classe, sarà mantenuto un pool separato di attività.

Alla data del presente Prospetto informativo, i Comparti iniziali comprendono le Classi seguenti: Azioni di Classe A. Il Comparto Atlante Greater Asia Fund comprende anche Azioni di Classe B. Per maggiori dettagli, si rimanda al relativo Supplemento. La creazione di altre Classi deve essere comunicata a e preventivamente approvata dalla Banca Centrale.

La Società è stata autorizzata dalla Banca Centrale a operare come OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) ai sensi dei Regolamenti.

OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

Gli obiettivi e le politiche di investimento di ciascun Comparto saranno formulati dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto e i relativi dettagli saranno indicati nel Supplemento pubblicato al momento della creazione di tale Comparto.

Gli obiettivi e le politiche di investimento dei Comparti iniziali sono illustrati nei relativi Supplementi. Di seguito vengono illustrate le restrizioni agli investimenti che si applicano ai Comparti.

Il rendimento per gli Azionisti di un particolare Comparto, sarà determinato dalle performance del portafoglio di investimenti detenuto dal Comparto in oggetto e dalle tecniche e dagli strumenti usati in relazione a tale Comparto ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Non vi è alcuna garanzia che le strategie di investimento conseguano l'obiettivo del Comparto. Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione intitolata "Rischi connessi all'investimento".

In assenza di imprevisti, gli obiettivi e le politiche di investimento di ogni Comparto saranno rispettati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla quotazione delle Azioni del Comparto in oggetto alla Borsa valori irlandese (ove applicabile). Eventuali modifiche all'obiettivo di investimento e variazioni sostanziali alle politiche di investimento di un Comparto, saranno apportate esclusivamente in casi eccezionali e dietro approvazione di una delibera ordinaria degli Azionisti del Comparto interessato a

maggioranza dei voti espressi durante un'assemblea generale. Nel caso di una variazione, agli Azionisti del Comparto sarà offerta l'opportunità di rimborso prima dell'entrata in vigore della variazione in questione. La notifica di una variazione in una politica di investimento sarà inoltrata almeno 30 giorni prima della data in cui un Azionista deve inoltrare notifica della propria intenzione di richiedere il rimborso delle proprie azioni, ove non concordasse con la variazione nelle politiche e negli obiettivi di investimento del Comparto. Si ricorda che ogni siffatta variazione in una politica può far sì che un Azionista richieda il rimborso delle proprie Azioni in un momento in cui non lo avrebbe altrimenti richiesto.

RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

Le attività di ciascun Comparto devono essere investite in conformità alle restrizioni agli investimenti contemplate nei Regolamenti e alle eventuali ulteriori restrizioni agli investimenti di volta in volta adottate dagli Amministratori in riferimento a un Comparto, quali quelle sopra descritte in relazione ai Comparti iniziali. Di seguito vengono illustrate le principali restrizioni agli investimenti che si applicano a ciascun Comparto ai sensi dei Regolamenti:

1. Investimenti consentiti

Gli investimenti di un OICVM sono limitati agli strumenti seguenti:

- 1.1 Titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario, come prescritto nelle Comunicazioni OICVM, ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori in uno Stato membro o in uno Stato non membro oppure negoziati su un mercato regolamentato, che operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato membro o in uno Stato non membro.
- 1.2 Titoli trasferibili di recente emissione per i quali è prevista la quotazione ufficiale in una borsa valori o in un altro mercato (come sopra definiti) entro un anno.
- 1.3 Strumenti del mercato monetario, come definiti nelle Comunicazioni OICVM, diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato.
- 1.4 Quote di OICVM.
- 1.5 Quote di organismi non OICVM secondo quanto stabilito nella Linea Guida 2/03 della Banca Centrale.
- 1.6 Depositi presso istituti di credito come prescritto nelle Comunicazioni OICVM.
- 1.7 Strumenti finanziari derivati come prescritto nelle Comunicazioni OICVM.

2. Restrizioni agli investimenti

- 2.1 Un OICVM non può investire più del 10% del patrimonio netto in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario all'infuori di quelli citati nel paragrafo 1.
- 2.2 Un OICVM non può investire più del 10% del patrimonio netto in titoli trasferibili di recente emissione destinati all'ammissione al listino ufficiale di una borsa valori o altro mercato (come descritto nel paragrafo 1.1) entro un anno. Questa restrizione non si applica in relazione all'investimento operato da un OICVM in alcuni titoli statunitensi conosciuti come "*Rule 144A securities*" a condizione che:
 - i titoli siano emessi con l'impegno a essere registrati presso la commissione statunitense di vigilanza sulla borsa *Securities and Exchange Commission* (SEC) entro un anno dalla loro emissione; e
 - i titoli non siano illiquidi, possano cioè essere realizzati dall'OICVM entro sette giorni al prezzo, o all'incirca al prezzo, a cui sono stati valutati dall'OICVM.
- 2.3 Un OICVM non può investire più del 10% del patrimonio netto in titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo, a condizione che il valore totale dei titoli trasferibili e degli strumenti del mercato monetario detenuti in ciascuno degli organismi emittenti in cui investe più del 5% sia inferiore al 40%.

- 2.4 Il limite del 10% (cfr. paragrafo 2.3) sale al 35% se i titoli trasferibili o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro, da suoi enti locali ovvero da uno Stato non membro o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati membri facciano parte.
- 2.5 I titoli trasferibili e gli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 2.4 non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% citato nel paragrafo 2.3.
- 2.6 Un OICVM non può investire più del 20% del patrimonio netto in depositi effettuati presso lo stesso istituto di credito.

I depositi presso qualsiasi istituto di credito, all'infuori di

- un istituto di credito autorizzato nel SEE (Stati membri dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein);
- un istituto di credito autorizzato all'interno di uno stato firmatario (che non sia uno Stato membro del SEE) dell'Accordo di Basilea del luglio 1988 sulla convergenza della misurazione del capitale (Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti), oppure
- un istituto di credito autorizzato in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda
- detenuti come liquidità accessoria, non devono superare il 10% del patrimonio netto.

Questo limite può salire al 20% in caso di depositi effettuati presso il fiduciario/banca depositaria.

- 2.7 L'esposizione di un OICVM al rischio verso una controparte su un derivato OTC non può superare il 5% del patrimonio netto dell'OICVM stesso.

Questo limite sale al 10% nel caso di istituti di credito autorizzati nel SEE o istituti di credito autorizzati all'interno di uno stato firmatario (che non sia uno Stato membro del SEE) dell'Accordo di Basilea del luglio 1988 sulla convergenza della misurazione del capitale oppure istituti di credito autorizzati in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.

- 2.8 In deroga ai precedenti paragrafi 2.3, 2.6 e 2.7, una combinazione di due o più degli strumenti seguenti emessi dallo, oppure eseguiti o assunti con lo stesso organismo non può superare il 20% del patrimonio netto:
- investimenti in titoli mobiliari o strumenti del mercato monetario;
 - depositi, e/o
 - esposizioni al rischio derivanti da operazioni in derivati OTC.

- 2.9 I limiti citati nei precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 e 2.8 non possono essere combinati, cosicché l'esposizione a un singolo organismo non deve superare il 35% del patrimonio netto.

- 2.10 Le società di gruppo sono considerate come singoli emittenti ai fini dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 e 2.8. Può essere tuttavia applicato un limite del 20% del patrimonio netto a investimenti in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo.

- 2.11 Un OICVM può investire sino al 100% del patrimonio netto in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da uno Stato membro, da suoi enti locali, da uno Stato non membro o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati membri facciano parte.

I singoli emittenti devono essere elencati nel Prospetto informativo e possono essere tratti dall'elenco seguente:

governi OCSE (a condizione che le relative emissioni siano *investment-grade*), Banca Europea per gli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Finance Corporation, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca Africana di Sviluppo, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), Banca Interamericana di Sviluppo, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank e Tennessee Valley Authority.

Un OICVM deve detenere titoli di almeno 6 emissioni diverse e i titoli di una qualsiasi emissione non possono superare il 30% del patrimonio netto.

3 Investimento in Organismi di Investimento Collettivo (“OIC”)

3.1 Un OICVM non può investire più del 20% del patrimonio netto in un OIC.

3.2 Gli investimenti in un organismo non OICVM non possono complessivamente superare il 30% del patrimonio netto.

3.3 Agli OIC non è consentito investire più del 10% del patrimonio netto in altri OIC di tipo aperto.

3.4 Quando un OICVM investe nelle quote di altri OIC gestiti direttamente o tramite delega dalla società di gestione dell'OICVM o da un'altra società a cui la società di gestione dell'OICVM sia collegata in virtù di controllo o gestione comune ovvero di una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, detta società di gestione o altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso per conto degli investimenti da parte dell'OICVM nelle quote di siffatti altri OIC.

3.5 Allorché il consulente per gli investimenti/gestore degli investimenti/gestore OICVM percepisce una commissione (inclusa una commissione ridotta) in virtù di un investimento nelle quote di un altro OIC, questa commissione deve essere versata nella proprietà dell'OICVM.

4 OICVM replicanti un indice

4.1 Un OICVM può investire sino al 20% del patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo laddove la politica di investimento dell'OICVM stesso sia quella di replicare un indice che soddisfi i criteri definiti nelle Comunicazioni OICVM e sia riconosciuto dalla Banca Centrale.

4.2 Il limite di cui al paragrafo 4.1 può salire al 35% ed essere applicato a un singolo emittente laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali.

5 Disposizioni generali

5.1 Una società di investimento o una società di gestione operante in relazione a tutti gli OIC da essa gestiti, non può acquisire azioni aventi diritto di voto che le possano consentire di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'organismo emittente.

5.2 Un OICVM non può acquisire più del:

- (i) 10% delle azioni senza diritto di voto di un singolo organismo emittente;
- (ii) 10% dei titoli di debito di un singolo organismo emittente;
- (iii) 25% delle quote di un singolo OIC;

(iv) 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo organismo emittente.

NOTA: i limiti definiti nei precedenti paragrafi (ii), (iii) e (iv) possono essere ignorati al momento dell'acquisizione se contestualmente ad essa non è possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli in emissione.

5.3 I paragrafi 5.1 e 5.2 non si applicano a:

- (i) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o sue autorità locali;
- (ii) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro;
- (iii) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati membri facciano parte;
- (iv) azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro che investe le sue attività principalmente in titoli di organismi emittenti aventi sede legale in tale Stato, ove ai sensi della legislazione ivi vigente siffatta detenzione rappresenti l'unico modo in cui il Comparto può investire nei titoli di emittenti di tale Stato. La presente deroga si applica soltanto se nell'ambito delle sue politiche di investimento la società dello Stato non membro rispetta i limiti stabiliti nei paragrafi 2.3 – 2.10, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 e a condizione che laddove tali limiti siano superati, i paragrafi 5.5 e 5.6 vengano comunque rispettati;
- (v) le azioni detenute da una società di investimento o più società di investimento nel capitale di controllate che svolgono attività di gestione, consulenza o negoziazione soltanto nei paesi in cui sono rispettivamente situate, in relazione al riacquisto di quote su richiesta dei rispettivi detentori esclusivamente per loro conto.

5.4 Un OICVM non è tenuto a rispettare i limiti di investimento qui contemplati nel momento in cui esercita i diritti di sottoscrizione connessi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte del proprio patrimonio.

5.5 La Banca Centrale può concedere a un OICVM di recente autorizzato di agire in deroga alle disposizioni dei paragrafi da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per sei mesi a decorrere dalla data di autorizzazione a condizione che l'OICVM si attenga al principio di diversificazione del rischio.

5.6 Ove i limiti qui definiti siano superati per ragioni al di fuori del controllo di un OICVM o a causa dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, l'OICVM in questione deve porsi come obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita la correzione di tale situazione, tenendo debito conto degli interessi dei detentori di sue quote.

5.7 Una società di investimento, una società di gestione o fiduciaria operante per conto di un fondo di investimento o una società di gestione di un fondo comune di investimento, non può effettuare vendite allo scoperto di:

- titoli trasferibili;
- strumenti del mercato monetario;
- quote di OIC, o
- strumenti finanziari derivati.

5.8 Un OICVM può detenere attività liquide in via accessoria.

6 Strumenti finanziari derivati (“SFD”)

6.1 L’esposizione globale di un OICVM (come prescritto nelle Comunicazioni OICVM) in relazione a SFD non deve superare il suo valore patrimoniale netto totale.

6.2 L’esposizione di una posizione verso le attività sottostanti gli SFD, inclusi gli SFD integrati in titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario, sommata, ove presenti, alle posizioni derivanti da investimenti diretti, non deve superare i limiti di investimento definiti nelle Comunicazioni OICVM. (Questa disposizione non si applica in caso di SFD basato su indice, a condizione che l’indice sottostante rispetti i criteri definiti nelle Comunicazioni OICVM).

6.3 Un OICVM può investire in SFD negoziati sul mercato OTC a condizione che

- le controparti in operazioni su mercati OTC siano istituzioni soggette a supervisione prudenziale e appartenenti a categorie approvate dalla Banca Centrale.

6.4 Gli investimenti in SFD sono soggetti alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Banca Centrale.

Senza alcuna limitazione, gli Amministratori possono adottare restrizioni aggiuntive agli investimenti per quanto attiene a qualsiasi Comparto, allo scopo di facilitare la distribuzione delle Azioni al pubblico in una particolare giurisdizione. Ogni siffatta eventuale ulteriore restrizione agli investimenti sarà indicata nel Prospetto informativo. Le restrizioni agli investimenti sopra illustrate possono inoltre essere di tanto in tanto modificate dagli Amministratori in conformità a variazioni nelle leggi e nei regolamenti applicabili in una giurisdizione in cui le Azioni dei Comparti sono al momento offerte, a condizione che le attività del Comparto siano costantemente investite in ottemperanza alle restrizioni agli investimenti indicate nei Regolamenti. In caso di siffatta integrazione o modifica alle restrizioni agli investimenti applicabili a un Comparto, la Società accorderà un periodo di preavviso ragionevole per consentire agli Azionisti del Comparto in oggetto di richiedere il rimborso delle loro Azioni prima dell’attuazione della integrazione o modifica in oggetto.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE

La Società non prevede inizialmente di distribuire dividendi agli Azionisti in relazione ai Comparti, pur riservandosi il diritto di pagare dividendi o effettuare altre distribuzioni in futuro. In tal caso, il Prospetto informativo sarà aggiornato e gli Azionisti saranno preventivamente informati. Tutto il reddito netto da investimenti e tutte le plusvalenze nette realizzate saranno inizialmente trattenuti dalla Società e riflessi nel Valore patrimoniale netto dei Comparti. Ove la Società decidesse di pagare dividendi per conto di un Comparto, tali dividendi saranno pagati in conformità alle regole della Borsa valori irlandese (ove applicabili) e in ottemperanza allo Statuto il pagamento sarà effettuato entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario della Società. I dettagli completi saranno indicati nel Prospetto informativo. Ai sensi dello Statuto, gli Amministratori possono dichiarare dividendi sulle Azioni o su qualsiasi classe di Azioni nella misura in cui essi lo ritengano giustificato dai profitti, ove per ciò si intendono i proventi netti, inclusi interessi e dividendi e gli utili realizzati e non realizzati sulla cessione/valutazione di investimenti e altri compartimenti, meno le perdite realizzate e non realizzate (incluse le spese e commissioni del Comparto in oggetto).

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

La Società può adottare strumenti e tecniche di investimento finalizzate a una gestione efficiente del portafoglio delle attività di un Comparto, inclusa la copertura da oscillazioni di mercato, rischi di cambio o tassi d'interesse, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti e delle Comunicazioni OICVM e descritti nel prosieguo. La Società non può assoggettare un Comparto a leva finanziaria ricorrendo all'uso di strumenti derivati, ossia l'esposizione totale di un Comparto, inclusa – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – la sua esposizione conseguente all'uso di eventuali strumenti derivati, non deve superare il valore patrimoniale netto totale del Comparto stesso.

Per tecniche e strumenti correlati a titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario e utilizzati ai fini di una gestione efficace del portafoglio, si intendono tecniche e strumenti che soddisfino i criteri seguenti, ovvero:

- (a) siano economicamente appropriati, in quanto realizzati in maniera efficiente, e
- (b) siano perfezionati per uno o più degli scopi specifici seguenti:
 - i. la riduzione del rischio;
 - ii. la riduzione del costo;
 - iii. la generazione di ulteriore capitale o reddito per la Società con un livello di rischio che sia compatibile con il profilo di rischio della Società stessa e le regole di diversificazione del rischio;
- (c) i rischi a essi associati siano adeguatamente amministrati dal processo di gestione della Società; e
- (d) non siano tali da determinare una variazione all'obiettivo di investimento dichiarato della Società o comportare sostanziali rischi aggiuntivi rispetto alla politica generale in materia di rischi come descritta nel presente Prospetto informativo.

POTERI DI ASSUNZIONE DI PRESTITI

La Società non può assumere prestiti, salvo nella misura in cui ciò sia consentito ai sensi dei Regolamenti, vale a dire:

- la Società può assumere prestiti, per conto di qualsiasi Comparto, in misura massima del 10% del patrimonio netto del Comparto in oggetto, purché tali prestiti siano contratti in via temporanea. Le attività del Comparto in oggetto possono essere impegnate come garanzia di siffatte assunzioni di prestiti.
- La Società, per conto di un Comparto, può acquisire valuta estera tramite finanziamenti paralleli di garanzia.

Fatti salvi i suoi poteri di investire in titoli trasferibili, la Società non può concedere prestiti o fungere da garante per conto di terzi.

Eventuali ulteriori restrizioni all'assunzione di prestiti relative a un particolare Comparto, saranno formulate dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto. Al momento non esistono restrizioni speciali all'assunzione di prestiti.

RISCHI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO

Considerazioni di carattere generale

Gli investimenti della Società sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e ad altri rischi intrinseci agli investimenti in titoli o altri strumenti e non è possibile garantirne l'apprezzamento di valore. In particolare, il valore degli investimenti può essere influenzato da incertezze quali sviluppi internazionali, politici ed economici o variazioni nelle politiche governative.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi riveniente è soggetto a fluttuazioni ed è possibile che gli investitori non recuperino gli importi originariamente investiti in un Comparto. L'investimento deve essere operato esclusivamente da chi è in grado di sostenere una perdita.

Non è possibile garantire in alcun modo il conseguimento effettivo dell'obiettivo di investimento di un Comparto.

Rischi di credito

Sebbene la Società investa in strumenti ad alta qualità del credito, non è possibile garantire in alcun modo che i titoli o gli altri strumenti in cui la Società investe non siano soggetti a difficoltà di credito e alla conseguente perdita di alcune o tutte le somme investite nei titoli o altri strumenti in oggetto. La Società è inoltre esposta al rischio di credito in relazione alle controparti con cui opera e può altresì correre il rischio di mancato regolamento.

Variazioni nei tassi d'interesse

Nonostante la politica della Società di investire in strumenti a breve termine, il valore delle Azioni può essere influenzato da fluttuazioni sfavorevoli rilevanti nei tassi d'interesse. Ciò può far sì che l'importo realizzato alla vendita delle Azioni sia inferiore all'importo originariamente investito.

Accordi di riacquisto e di riacquisto inverso

In caso di fallimento o altro inadempimento di un venditore di un accordo di riacquisto, la società può riscontrare sia ritardi nella liquidazione dei titoli sottostanti sia perdite, quali un possibile calo di valore dei titoli sottostanti durante il periodo in cui cerca di far valere i propri diritti in merito, una riduzione dei livelli di reddito nonché la mancanza di accesso al reddito durante tale periodo e le spese per fare valere i propri diritti.

Sospensione della valutazione

La possibilità di sottoscrivere, rimborsare o convertire le azioni può essere influenzata da una sospensione temporanea della determinazione del Valore patrimoniale netto che può avere luogo nel caso in cui si verificano alcuni eventi quali quelli descritti nell'Appendice II nel prosieguo.

Rischi politici

Le performance di un Comparto possono essere influenzate da variazioni nelle condizioni economiche e di mercato, incertezze quali sviluppi politici, conflitti militari e tensioni sociali, variazioni nelle politiche governative, imposizione di restrizioni al trasferimento di capitali e nei requisiti legali, normativi e fiscali.

Rischio di cambio

Laddove un Comparto conduca operazioni di cambio che modificano le caratteristiche di esposizione valutaria dei suoi investimenti, le sue performance possono essere notevolmente influenzate da fluttuazioni nei tassi di cambio in quanto le posizioni valutarie da esso detenute potrebbero non corrispondere alle posizioni in titoli detenute.

Il Valore patrimoniale netto per Azione di un Comparto sarà calcolato nella Valuta base, mentre gli investimenti detenuti per conto dello stesso possono essere acquisiti in altre valute. Il Valore patrimoniale netto di un Comparto può mutare significativamente quando le valute diverse dalla Valuta base in cui sono denominati alcuni dei suoi investimenti, si rafforzano o si indeboliscono rispetto a detta Valuta base. I tassi di cambio sono generalmente determinati dalla domanda e dall'offerta sui mercati di cambio e dalla percezione dei meriti relativi degli investimenti in paesi diversi. I tassi di cambio possono inoltre essere imprevedibilmente influenzati dall'intervento di governi o banche centrali oppure da controlli valutari o sviluppi economici.

Le operazioni di copertura valutaria, pur riducendo potenzialmente i rischi valutari cui un Comparto sarebbe altrimenti esposto, comportano inoltre alcuni altri rischi, quali il rischio di insolvenza di una controparte, come sopra descritto. Allorché perfeziona operazioni di “copertura incrociata” (per esempio utilizzando una valuta diversa dalla valuta di denominazione del titolo coperto), il Comparto si espone altresì al rischio che le variazioni nel valore della valuta usata per la copertura possano non essere correlate alle variazioni nel valore della valuta di denominazione dei titoli, la qual cosa può determinare una perdita sia sull'operazione di copertura che per i titoli del Comparto stesso.

I contratti di cambio a termine comportano la possibilità che il mercato per gli stessi possa essere limitato in relazione ad alcune valute e, alla scadenza di un contratto, la verosimile impossibilità di negoziare con l'operatore il perfezionamento di un'operazione di compensazione. Non è possibile garantire in alcun modo che vi sia sempre un mercato attivo per i contratti di cambio a termine. Questi fattori limitano la capacità di copertura contro il rischio di svalutazione delle valute in cui è detenuta una parte consistente di titoli per un Comparto e non sono correlati al rating qualitativo che può essere assegnato a un particolare titolo.

Inoltre, poiché gli importi di sottoscrizione e quelli di rimborso possono essere pagati in valute diverse dalla Valuta base del Comparto, gli investitori devono ricordare che esiste un rischio di cambio in caso di deprezzamento di dette valute diverse rispetto alla valuta base e che pertanto potrebbero non realizzare l'intero importo originariamente investito nel Comparto.

Rischio della designazione della valuta delle Azioni

Una Classe può essere designata in una valuta diversa dalla Valuta base di un Comparto. Le variazioni nel tasso di cambio tra la Valuta base e tale valuta designata, possono determinare un deprezzamento del valore delle Azioni in oggetto espresse nella valuta designata. Il Gestore degli investimenti può – ma non è tenuto a – cercare di attenuare tale rischio usando una delle tecniche e degli strumenti di gestione efficiente del portafoglio, tra cui opzioni valutarie e contratti di cambio a termine, illustrati nel presente Prospetto informativo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposti dalla Banca Centrale. Sebbene non si intenda procedere in tal senso, si potrebbero riscontrare posizioni di sovra o sottocopertura imputabili a fattori che esulano dal controllo di un Comparto. Non saranno consentite posizioni di sovracopertura superiori al 105% del Valore patrimoniale netto attribuibile alla Classe pertinente. Ove pertinente, le posizioni coperte saranno tenute sotto controllo per garantire che le sovracoperture non superino il livello consentito. Tale controllo includerà una

procedura volta a garantire che le posizioni significativamente superiori al 100% non siano riportate di mese in mese. Gli investitori devono ricordare che questa strategia può limitare significativamente i rendimenti degli Azionisti della Classe in oggetto in caso di indebolimento della valuta designata rispetto alla Valuta base e/o alla valuta/alle valute di denominazione delle attività del Comparto. In tali casi, gli Azionisti della Classe possono essere esposti a fluttuazioni nel Valore patrimoniale netto per Azione che riflettono il guadagno/la perdita e i costi degli strumenti finanziari in questione.

Sebbene non vengano necessariamente usate strategie di copertura in relazione a ogni Classe di un Comparto, gli strumenti finanziari impiegati per attuare tali strategie saranno attività/passività del Comparto nel suo complesso. Tuttavia, i guadagni/le perdite e i costi degli strumenti finanziari rilevanti maturano unicamente per la Classe rilevante. L'eventuale esposizione valutaria di questa Classe non può essere combinata con oppure compensata a fronte a quella di un'altra Classe della Società. Le esposizioni valutarie delle attività di un Comparto non saranno allocate a Classi separate.

Rischi di liquidità e regolamento

I Comparti sono esposti al rischio di credito associato alle parti con cui operano e possono altresì correre il rischio di mancato regolamento. Alcuni dei mercati in cui i Comparti investono, possono essere meno liquidi e sviluppati e maggiormente volatili rispetto ai mercati azionari internazionali primari e ciò può comportare fluttuazioni nel prezzo delle Azioni. Le prassi di mercato in materia di regolamento delle operazioni in titoli e il deposito delle attività, possono inoltre comportare maggiori rischi per un Comparto e ritardi nell'ottenimento di informazioni accurate sul valore dei titoli (la qual cosa può a sua volta influenzare il calcolo del Valore patrimoniale netto).

Poiché la Società può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente sviluppati, le attività dell'organismo che vengano negoziate in tali mercati e siano state affidate a istituti subdepositari, laddove il ricorso a tali subdepositari sia necessario, possono essere esposte a rischi in situazioni in cui la Banca depositaria non ha alcuna responsabilità. Gli eventuali investimenti proposti in tali mercati saranno illustrati nel relativo Supplemento. Gli Azionisti devono inoltre ricordare che i meccanismi di regolamento nei mercati emergenti e meno sviluppati sono di norma meno evoluti e affidabili rispetto a quelli nei paesi più sviluppati e che ciò aumenta pertanto il rischio di mancato regolamento, che a sua volta può provocare perdite consistenti per la Società e il relativo Comparto in relazione agli investimenti nei mercati emergenti.

Rischio dei mercati azionari

La quotazione azionaria di un Comparto è destinata a salire e scendere in relazione ai movimenti dei mercati azionari. I corsi azionari variano ogni giorno in risposta all'attività societaria e alle condizioni economiche e di mercato generali. Gli investimenti di un Comparto in azioni ordinarie e altri titoli azionari sono soggetti al rischio dei mercati azionari, vale a dire il rischio di un potenziale calo del valore dei titoli azionari. I titoli azionari sono inoltre soggetti al rischio che gli strumenti di un particolare emittente possano subire un calo di valore anche durante i periodi di rialzo dei titoli azionari in generale. Altri rischi legati ai mercati azionari possono sorgere allorché un particolare titolo azionario è negoziato su un mercato estero. Per maggiori dettagli sui rischi associati ai mercati esteri, si rimanda alla seguente sezione **Rischio di esposizione all'estero**.

Rischio di esposizione all'estero

L'investimento in titoli esteri, incluse ricevute di deposito, o titoli di entità con attività estere significative, comporta ulteriori rischi in grado di influenzare le performance di un Comparto. I mercati esteri, soprattutto quelli dei mercati emergenti, possono essere meno liquidi, più volatili e soggetti a

minore supervisione governativa rispetto al mercato domestico di un investitore. Possono esservi difficoltà a far valere le obbligazioni contrattuali ed è possibile che la compensazione e il regolamento delle operazioni richiedano tempi maggiori. È possibile che vi sia una minore quantità di informazioni sulle entità estere. Il costo di acquisto e vendita di titoli esteri, inclusi costi di intermediazione e deposito e imposte, possono essere più elevati rispetto a quelli associati a operazione nazionali. I rischi specifici dell'investimento in titoli esteri comprendono:

Rischio valutario - Il valore degli investimenti esteri può essere influenzato da variazioni nei tassi di cambio o nella regolamentazione dei cambi. Se la valuta locale si rafforza contro la valuta nazionale, il valore dei titoli esteri aumenta in termini di valuta nazionale. Per contro, se la valuta locale si indebolisce contro la valuta nazionale, il valore dei titoli esteri cala in termini di valuta nazionale.

Rischio normativo - Le società estere spesso non sono soggette a criteri contabili, di revisione e rendicontazione finanziaria uniformi ovvero ad altri requisiti e prassi normativi.

Rischio di concentrazione

Gli investimenti di un Comparto saranno concentrati in un particolare paese o regione, in un gruppo selezionato di emittenti, o entrambi. Quando gli investimenti di un Comparto sono concentrati in un particolare paese o in una particolare regione, le performance del Comparto in questione possono essere strettamente legate alle condizioni economiche e politiche prevalenti in tale paese o regione. Un Comparto che concentra i propri investimenti in gruppo selezionato di emittenti può essere più volatile del mercato nel suo complesso perché le variazioni nella condizione finanziaria di un emittente o i mutamenti nelle condizioni economiche o politiche che incidono su un particolare tipo di titolo o emittente, possono influenzare il valore dei titoli dell'emittente in questione. Per tali ragioni, le performance di un Comparto concentrato possono essere più volatili di quelle di Comparti maggiormente diversificati.

Rischio dei tassi d'interesse

I prezzi delle obbligazioni salgono in caso di calo dei tassi d'interesse e scendono quando questi ultimi aumentano. Quanto maggiore la *duration* di un'obbligazione, tanto più sensibile sarà l'influenza di una variazione nei tassi d'interesse sul prezzo di un'obbligazione. I tassi d'interesse a breve e lungo termine possono muoversi in misura non identica e in direzione non identica. Ciò può far sì che l'importo realizzato alla vendita delle Azioni sia inferiore all'importo originariamente investito.

Rischio di rimborso anticipato

I prezzi e i rendimenti di titoli garantiti da ipoteca presuppongono il rimborso degli stessi a una determinata data. In caso di calo dei tassi d'interesse, i titoli garantiti da ipoteca registrano rimborsi anticipati superiori perché le ipoteche sottostanti vengono rimborsate prima del previsto. Il gestore di portafoglio di un Comparto può essere costretto a investire a tassi inferiori i proventi di titoli garantiti da ipoteca rimborsati anticipatamente, la qual cosa si traduce in un rendimento inferiore per il Comparto. In caso di aumento dei tassi d'interesse, i titoli garantiti da ipoteca registrano rimborsi anticipati inferiori perché le ipoteche sottostanti possono essere rimborsate più tardi del previsto. Ciò riduce di norma il valore dei titoli sottostanti.

Rischio dei titoli ad alto rendimento

I titoli di qualità inferiore a *investment-grade*, talvolta definiti "*junk bonds*" (obbligazioni spazzatura) sono considerati speculativi. Tali titoli sono associati a un rischio più elevato di insolvenza rispetto ai

titoli con rating superiore. Il valore di mercato di titoli di qualità inferiore a *investment-grade* è più sensibile a singoli sviluppi societari e mutamenti economici rispetto ai titoli di rating superiore. Il mercato per i titoli di qualità inferiore a *investment-grade* può essere meno attivo di quello associato ai titoli di rating superiore, la qual cosa può influenzare negativamente il prezzo a cui tali titoli possono essere venduti. I mercati meno attivi possono diminuire la capacità del Comparto di ottenere quotazioni di mercato accurate al momento della valutazione dei titoli in portafoglio e del calcolo del corrispondente Valore patrimoniale netto. Il Comparto può inoltre incorrere in spese aggiuntive nel caso in cui si registri l'insolvenza di una partecipazione ed esso debba cercare di recuperare il capitale investito. I titoli di qualità inferiore a *investment-grade* possono inoltre comportare rischi basati sulle previsioni di pagamento. Tali titoli possono per esempio contemplare clausole di riscatto o rimborso anticipato. Se un emittente si avvale di tali clausole in una fase di calo dei tassi d'interesse, un Comparto può trovarsi nella necessità di sostituire il titolo con un altro titolo di rendimento inferiore, riducendo in tal modo il rendimento per gli investitori.

Rischio dei titoli derivati

Per quanto attiene all'investimento in strumenti finanziari derivati, l'uso degli stessi comporta rischi speciali quali (i) la dipendenza dalla capacità di prevedere l'andamento dei prezzi dei titoli sottostanti gli strumenti finanziari derivati e le fluttuazioni nei tassi di interesse o di cambio; (ii) la correlazione imperfetta tra gli strumenti finanziari derivati e i titoli o settori di mercato cui sono correlati; (iii) la maggiore volatilità rispetto ai titoli e/o ai mercati cui sono correlati; (iv) il rischio di liquidità associato, per esempio, al fatto che un particolare strumento derivato sia difficile da acquistare o vendere; (v) il rischio di mercato, derivante dal fatto che il valore di mercato degli strumenti finanziari derivati varia in modo nocivo per il Comparto; (vi) il rischio della controparte, ove la controparte con cui opera il Comparto, diventi insolvente, inadempiente ovvero fallisca; (vii) il rischio di regolamento, nel caso in cui una controparte non proceda al regolamento di un'operazione e (viii) il rischio legale, allorché l'applicabilità di un contratto per uno strumento finanziario derivato possa risultare un problema.

Rischio delle commissioni di performance

Ove un Comparto sia tenuto a pagare commissioni di performance, queste si basano sugli utili e sulle perdite netti realizzati e non realizzati alla chiusura di ogni periodo di calcolo. Le commissioni di performance possono pertanto essere pagate su utili non realizzati che potrebbero in seguito non essere mai realizzati.

Altri rischi

La Società è tenuta a pagare le proprie commissioni e spese, indipendentemente dal suo livello di redditività. Poiché al momento della sottoscrizione un investitore può essere tenuto a pagare una commissione iniziale, qualsiasi investimento in un Comparto deve essere considerato come un investimento a medio – lungo termine.

Variazioni nel valore delle Azioni

Si deve ricordare che il valore delle Azioni e il reddito da esse riveniente possono salire e scendere ed è possibile che gli investitori non recuperino l'importo originariamente investito. Le variazioni nei tassi di cambio valute possono determinare un aumento o una diminuzione del valore delle Azioni. I dettagli di alcuni rischi di investimento sono sopra illustrati.

Requisiti legali

Chiunque sia interessato all'acquisto di Azioni, deve informarsi circa (a) i requisiti legali vigenti nel proprio paese in materia di acquisto di Azioni, (b) eventuali restrizioni applicabili ai cambi e (c) le implicazioni in termini di imposte sul reddito e di altro tipo dell'acquisto, della conversione e del rimborso di Azioni.

La differenza – in qualsiasi momento – tra il prezzo di vendita e di riacquisto delle Azioni sta a significare che l'investimento nella Società deve essere considerato in un'ottica a medio – lungo termine. Le richieste di sottoscrizione iniziali saranno elaborate non appena l'Agente amministrativo riceva il Modulo di richiesta di sottoscrizione e fondi immediatamente disponibili. Gli acquisti successivi saranno elaborati al ricevimento di istruzioni per le operazioni e fondi immediatamente disponibili.

I rischi connessi agli investimenti specifici in relazione a un particolare Comparto, sono illustrati nel Supplemento rilevante.

Su richiesta, la Società fornirà informazioni supplementari agli Azionisti in relazione ai metodi di gestione del rischio adottati, inclusi i limiti quantitativi applicati e gli eventuali recenti sviluppi nelle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti dei Comparti.

Ai sensi della Direttiva dell'Unione Europea sulla Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, sono state delineate obbligazioni professionali per garantire che i pagamenti di interessi effettuati in uno Stato membro UE a soggetti residenti in un altro Stato membro UE, siano assoggettati a imposta in conformità alle leggi del corrispondente Stato membro. A causa di tali disposizioni, è necessario accertare il codice fiscale dei sottoscrittori. I sottoscrittori sono pertanto tenuti a fornire il proprio codice fiscale alla Società. Tali informazioni saranno essere raccolte esclusivamente per questioni di conformità e non saranno comunicate a soggetti non autorizzati.

Struttura multicomparto della Società

Ai sensi del diritto irlandese, la Società non dovrebbe essere responsabile nel suo complesso nei confronti di terzi e non dovrebbe sussistere la possibilità di contaminazione incrociata delle passività tra comparti diversi. Non è tuttavia possibile escludere in maniera categorica che, ove venisse intentata un'azione contro la Società in un tribunale di un'altra giurisdizione, la natura separata dei Comparti venga necessariamente fatta osservare.

Imposte straniere

La Società potrebbe essere soggetta a imposte (comprese ritenute fiscali), in paesi al di fuori dell'Irlanda, sul reddito e sulle plusvalenze originati dai suoi investimenti. La Società potrebbe non essere in grado di beneficiare di una riduzione dell'aliquota di tale imposta straniera in virtù di trattati sulla doppia imposizione in vigore tra l'Irlanda ed altri paesi e potrebbe pertanto non riuscire a recuperare la ritenuta fiscale straniera cui è stata assoggettata in particolari paesi. Ove tale situazione dovesse cambiare e la Società ottenga un rimborso dell'imposta straniera, il Valore patrimoniale netto della Società non sarà ricalcolato e il credito d'imposta sarà attribuito, proporzionalmente, agli Azionisti esistenti al momento del rimborso.

COME ACQUISTARE AZIONI

Gli investitori che acquistano Azioni per la prima volta, devono compilare il Modulo di sottoscrizione richiedibile all'Agente amministrativo. Le sottoscrizioni successive possono essere effettuate per iscritto o via fax o tramite mezzi elettronici, purché detti mezzi siano conformi ai requisiti della Banca Centrale.

Le richieste di sottoscrizione pervenute prima del Termine ultimo di negoziazione saranno gestite il Giorno di negoziazione stesso. Le eventuali richieste di sottoscrizione pervenute dopo il Termine ultimo di negoziazione saranno gestite il Giorno di negoziazione immediatamente successivo. I pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico. Dopo la scadenza del Periodo di offerta, tutte le sottoscrizioni di Azioni devono essere effettuate in termini monetari e non di quote azionarie.

Il prezzo di emissione iniziale delle Azioni di Comparto sarà deciso dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto e può includere una commissione di sottoscrizione massima del 5%. La commissione di sottoscrizione sarà pagabile alla Società.

In ciascun Giorno di negoziazione seguente il Periodo di offerta, il prezzo di sottoscrizione corrisponderà al Valore patrimoniale netto per Azione, più una commissione di sottoscrizione massima del 5%. Il prezzo di sottoscrizione sarà calcolato usando la formula seguente:

$$SP = NAV \times (1 + FEF)$$

ove:

SP = il prezzo di sottoscrizione;

NAV = il Valore patrimoniale netto per Azione, e

FEF = la commissione di sottoscrizione espressa (con due cifre decimali) in percentuale di 1.

Dopo la chiusura del rispettivo Periodo di offerta, le Classi dei Comparti iniziali saranno disponibili al rispettivo Valore patrimoniale netto per Azione, in ciascun Giorno di negoziazione, unitamente alle eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili. I dettagli del Periodo di offerta applicabile in relazione ai Comparti iniziali e agli altri Comparti o Classi, saranno indicati nel relativo Supplemento pubblicato al momento della creazione dei Comparti o delle Classi in oggetto. Tali periodi potranno essere prorogati dagli Amministratori, a loro discrezione e ogni siffatta proroga sarà comunicata alla Banca Centrale.

L'investimento minimo iniziale e l'eventuale investimento minimo supplementare in un Comparto saranno decisi dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto. Gli Amministratori possono aumentare o ridurre tali importi ove a loro discrezione lo ritengano opportuno. Per maggiori dettagli, si rimanda al relativo Supplemento.

I pagamenti delle Azioni saranno effettuati nella Valuta base del Comparto o in qualsiasi altra valuta primaria liberamente convertibile.

Gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione e a condizione che essi e la Banca depositaria abbiano accertato che non venga arrecato alcun danno sostanziale agli Azionisti esistenti e fatte salve le disposizioni della legge *Companies Acts 1963 - 2009*, i Regolamenti, gli obiettivi e le politiche di investimento e le restrizioni agli investimenti di un Comparto, assegnare Azioni a fronte del conferimento alla Banca depositaria di investimenti destinati a far parte integrante delle attività della Società. Il numero

di Azioni da emettere in questo modo corrisponderà al quantitativo che, nel giorno in cui gli investimenti sono conferiti alla Banca depositaria, sarebbe stato emesso per pagamento in contanti a fronte del versamento di una somma uguale al valore degli investimenti stessi. Il valore degli investimenti da conferire sarà calcolato sulla base eventualmente decisa dagli Amministratori, fermo restando che tale valore non superi l'importo massimo a cui gli stessi sarebbero valutati applicando i metodi di valutazione descritti più avanti nella sezione **“Valutazione delle attività e sospensione temporanea della determinazione del Valore patrimoniale netto”**.

Le sottoscrizioni di Azioni devono essere effettuate per importi di valori specifici. Possono essere emesse frazioni di Azioni non minori di 0,001 di un'Azione. Gli importi di sottoscrizione equivalenti a porzioni inferiori di Azioni non saranno restituiti ai sottoscrittori, ma verranno trattenuti nell'ambito delle attività della Società.

I **“Termini e condizioni di sottoscrizione”** illustrati nel prosieguo contemplano termini e condizioni specifici concernenti la procedura di sottoscrizione di Azioni della Società e alcuni indennizzi a favore della Società stessa, del Gestore degli investimenti, dell'Agente Amministrativo, della Banca depositaria e di altri Azionisti per eventuali perdite subite dai sottoscrittori a seguito dell'acquisizione o detenzione di Azioni della Società.

Le Azioni non possono essere emesse nel corso di un periodo in cui il calcolo del Valore patrimoniale netto del Comparto interessato sia sospeso nella maniera descritta nel prosieguo. Coloro che presentano richiesta di sottoscrizione di Azioni saranno informati di tale sospensione e, salvo ritiro, le loro richieste saranno prese in considerazione il Giorno di negoziazione immediatamente successivo alla fine di detta sospensione.

Il numero di Azioni sarà arrotondato al millesimo di Azione più vicino.

Il regolamento avverrà di norma mediante bonifico, che dovrà pervenire entro due giorni lavorativi dal Giorno di negoziazione rilevante. La Società ha il diritto di annullare qualsiasi contratto di acquisto non interamente regolato. Il sottoscrittore resta responsabile per qualsiasi perdita sostenuta dalla Società in caso di mancato regolamento.

I fissati bollati relativi agli acquisti saranno di norma emessi entro 5 giorni dall'assegnazione delle Azioni. Le Azioni emesse saranno debitamente iscritte a registro e agli Azionisti verrà rilasciata una conferma scritta di proprietà entro 21 giorni dal ricevimento del pagamento e della documentazione. Non saranno emessi certificati azionari.

Le disposizioni in materia di antiriciclaggio richiedono una verifica dettagliata dell'identità e dell'indirizzo del sottoscrittore nonché della fonte dei fondi. A seconda dei casi specifici di ogni richiesta di sottoscrizione, è possibile che non sia richiesta una verifica dettagliata della fonte dei fondi ove (i) il sottoscrittore effettui il pagamento da un conto tenuto a suo nome presso un istituto finanziario riconosciuto oppure (ii) la richiesta di sottoscrizione sia effettuata tramite un intermediario riconosciuto e corredata di lettere di garanzia appropriate. Queste eccezioni si applicano soltanto nel caso in cui l'istituto finanziario o l'intermediario sopra citato sia situato in un paese riconosciuto dall'Irlanda come avente una legislazione in materia di antiriciclaggio equivalente.

La Società si riserva il diritto di richiedere le informazioni necessarie a verificare l'identità di un sottoscrittore. Qualora il sottoscrittore ritardasse o non producesse le informazioni richieste a scopo di verifica, la Società può rifiutarsi di accettare la richiesta di sottoscrizione e tutti gli importi di sottoscrizione e, ove il sottoscrittore richiedesse il rimborso delle Azioni, rifiutarsi di pagare i proventi di rimborso.

A titolo esemplificativo, a una persona fisica può essere richiesto di produrre una copia del passaporto o della carta di identità – debitamente autenticata da un notaio – che deve recare una fotografia, la firma e la data di nascita del soggetto, unitamente a due prove documentali del suo indirizzo, come per esempio una bolletta di luce, acqua, gas, ecc. o un estratto conto bancario risalente agli ultimi tre mesi. Nel caso in cui i sottoscrittori siano persone giuridiche, dovranno essere presentati una copia autenticata del certificato di costituzione (ed eventuale cambio di ragione sociale), dell'atto costitutivo e dello statuto (o documentazione equivalente) nonché i nomi, le occupazioni e date di nascita, gli indirizzi di casa e ufficio di tutti gli Amministratori.

Determinazione del prezzo

Esiste un unico prezzo per l'acquisto e la vendita di Azioni. Tale prezzo è rappresentato dal Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto o della Classe in oggetto. A loro discrezione, gli Amministratori possono addebitare una commissione di sottoscrizione massima del 5% al prezzo di acquisto delle Azioni.

A discrezione degli Amministratori, possono inoltre addebitate una commissione di conversione massima del 5% e una commissione di riacquisto massima del 3%.

COME VENDERE AZIONI

Le istruzioni per la vendita di Azioni devono essere indirizzate alla Società e possono essere fornite per iscritto o via fax o tramite mezzi elettronici, purché detti mezzi siano conformi ai requisiti della Banca Centrale.

Il valore minimo di una eventuale partecipazione rimanente in un Comparto sarà deciso dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto. Gli Amministratori possono aumentare o ridurre tale importo minimo ove a loro discrezione lo ritengano opportuno. Per maggiori dettagli relativi ai Comparti iniziali, si rimanda al relativo Supplemento.

Il regolamento sarà di norma effettuato mediante bonifico entro 5 Giorni lavorativi dal Giorno di negoziazione rilevante in cui la richiesta di riacquisto è effettiva. Il pagamento sarà effettuato nella Valuta base, salvo ove con l'Agente amministrativo non venga concordata un'altra valuta primaria liberamente convertibile. Il pagamento dei proventi di rimborso sarà effettuato sul conto ufficiale dell'Azionista iscritto a libro soci. Eventuali modifiche ai dati di registrazione e alle istruzioni per i pagamenti, saranno effettuate unicamente al ricevimento della documentazione originale. I proventi di rimborso delle Azioni saranno pagati esclusivamente al ricevimento, da parte dell'Agente amministrativo, del modulo di sottoscrizione originale e di tutti i documenti previsti dalle normative antiriciclaggio e soltanto laddove tutte le procedure in materia di antiriciclaggio siano state completate. Una richiesta di riacquisto non può essere ritirata una volta presentata alla Società, a meno che tale ritiro non sia approvato dalla Società stessa, a sua assoluta discrezione. Dietro eventuale richiesta in merito, la Società può, a sua assoluta discrezione e salvo preliminare approvazione della Banca depositaria e previa notifica scritta agli Azionisti, accettare di definire Giorni di negoziazione e Punti di valutazione supplementari per il riacquisto di Azioni.

Le Azioni non possono essere riacquistate nel corso di un periodo in cui il calcolo del Valore patrimoniale netto di un particolare Comparto sia sospeso nella maniera descritta nel prosieguo. Gli Azionisti che presentano richiesta di riacquisto saranno informati di tale sospensione e, salvo ritiro, le loro richieste saranno prese in considerazione il Giorno di negoziazione immediatamente successivo alla fine di detta sospensione.

Nel prosieguo sono illustrate ulteriori condizioni relative al riacquisto di Azioni, inclusi il riacquisto obbligatorio e i limiti al quantitativo di Azioni che la Società è obbligata a riacquistare in un Giorno di negoziazione.

TRASFERIMENTO DI AZIONI

Tutti i trasferimenti di azioni saranno effettuati mediante uno strumento scritto in forma consueta o comune e ogni modulo di trasferimento dovrà indicare il nome completo e l'indirizzo del cedente e del cessionario. L'atto di trasferimento di un'azione deve essere firmato dal cedente o per conto dello stesso. Il cedente continuerà a essere ritenuto il detentore delle azioni fintantoché il nome del cessionario non sarà iscritto nel registro relativo. Gli Amministratori possono rifiutarsi di registrare qualsiasi trasferimento di azioni ove ritengano che il trasferimento in questione non sia nel migliore interesse della Società ovvero se a seguito dello stesso il cedente o il cessionario si trovasse a detenere una quota inferiore alla Partecipazione minima o altrimenti violasse le restrizioni alla detenzione di azioni sopra illustrate. La registrazione di trasferimenti può essere sospesa nelle occasioni e per i periodi di volta in volta determinati dagli Amministratori, a condizione che essa non sia sospesa per più di trenta giorni in qualsiasi anno. Gli Amministratori possono rifiutarsi di registrare un trasferimento di Azioni, a meno che l'atto di trasferimento non sia depositato presso la sede legale della Società ovvero altro luogo da essi ragionevolmente richiesto, corredato dell'eventuale documentazione da essi ragionevolmente richiesta al fine di dimostrare il diritto del cedente a effettuare il trasferimento. Il cessionario sarà tenuto a compilare un Modulo di sottoscrizione comprendente una dichiarazione attestante che il cessionario proposto non è un Soggetto statunitense.

Le Azioni sono liberamente trasferibili e non possono essere assoggettate a restrizioni al trasferimento o rimborso obbligatorio, salvo ove la detenzione delle stesse possa determinare rilevanti conseguenze negative di natura normativa, pecuniaria, legale, fiscale o amministrativa per la Società o gli Azionisti nel loro complesso oppure laddove a seguito di detto trasferimento la quota di un azionista scenda al di sotto della partecipazione minima specificata.

CONVERSIONE TRA COMPARTI

Resta inteso che gli investitori possono effettuare conversioni tra Classi o Comparti diversi.

Gli Azionisti possono convertire tutte o alcune delle loro Azioni di una Classe o un Comparto in Azioni di una Classe o Comparto differente. Le istruzioni per la conversione di Azioni devono essere inviate alla Società per iscritto o via fax o tramite mezzi elettronici, purché detti mezzi siano conformi ai requisiti della Banca Centrale, e fornite da tutti i co-azionisti. Le istruzioni devono includere i dettagli di registrazione completi, unitamente al numero di Azioni da convertire tra le Classi o i Comparti citati. Può essere addebitata una commissione di conversione massima del 5%.

Le istruzioni per la conversione pervenute prima del Termine ultimo di negoziazione saranno gestite il Giorno di negoziazione stesso. Le istruzioni pervenute dopo il Termine ultimo di negoziazione saranno gestite il Giorno di negoziazione immediatamente successivo.

Un Azionista che converte tutte o alcune delle azioni da esso detenute da una Classe a un'altra o da un Comparto a un altro, deve rispettare i requisiti specifici di ogni Classe o Comparto in termini di importi minimi di sottoscrizione iniziale e partecipazione minima, i cui dettagli sono indicati nel Supplemento relativo ai Comparti in questione.

La conversione verrà eseguita in conformità alla formula seguente:

$$NS = \frac{(AxBxC) - D}{}$$

E

ove:

NS = il numero di azioni da emettere per la Nuova classe o il Nuovo comparto;

A = il numero di Azioni da convertire;

B = il prezzo di riacquisto delle Azioni da convertire;

C = l'eventuale fattore di conversione valutaria, come determinato dagli Amministratori;

D = una commissione di conversione massima del 5% del Valore patrimoniale netto per Azione, e

E = il prezzo di emissione delle azioni della Nuova classe o del Nuovo comparto il Giorno di negoziazione rilevante.

Ove NS non fosse un numero intero di Azioni, gli Amministratori si riservano il diritto di emettere frazioni di azioni della Nuova classe o del Nuovo comparto oppure di restituire l'eccedenza derivante all'Azionista che desidera convertire le Azioni. Il numero di Azioni sarà arrotondato in eccesso o in difetto al millesimo di Azione più vicino.

Procedure di regolamento

Il pagamento a fronte di sottoscrizioni di Azioni deve pervenire all'Agente amministrativo entro due Giorni lavorativi dal Giorno di negoziazione rilevante, a condizione che gli Amministratori si riservino il diritto di differire l'emissione delle Azioni sino al ricevimento degli importi di sottoscrizione da parte del Comparto.

Gli importi di sottoscrizione al netto di tutte le competenze bancarie, devono essere versati via CHAPS, SWIFT o bonifico telegrafico od elettronico, sul conto bancario specificato nel Modulo di sottoscrizione. Nessun interesse viene corrisposto in relazione a pagamenti ricevuti a fronte di una richiesta di sottoscrizione differita al Giorno di negoziazione immediatamente successivo.

Se il pagamento a fronte di una sottoscrizione non perviene entro la scadenza rilevante, gli Amministratori o un loro delegato possono annullare l'assegnazione e/o addebitare all'investitore gli interessi al tasso *London Interbank Offer Rate* (LIBOR) a 7 giorni fissato dalla British Banking Association + 1%, da rimborsare all'Agente amministrativo. Per onorare il pagamento di tali costi, gli Amministratori hanno il diritto di vendere tutte o alcune Azioni del Comparto – o di qualsiasi altro Comparto – della Società detenute dal richiedente.

Le richieste di sottoscrizione pervenute prima del Termine ultimo di negoziazione saranno gestite il Giorno di negoziazione stesso. Le eventuali richieste di sottoscrizione pervenute dopo il Termine ultimo di negoziazione saranno gestite il Giorno di negoziazione immediatamente successivo. Il pagamento viene di norma effettuato nella Valuta base del Comparto o in qualsiasi altra valuta primaria liberamente convertibile via CHAPS, SWIFT, bonifico telegrafico o elettronico (indicando numero di riferimento della sottoscrizione, nome del sottoscrittore e numero dell'azionista, se disponibile) sul conto bancario indicato nel Supplemento pertinente.

Gli investitori sono tenuti a ordinare alle rispettive banche di comunicare all'Agente amministrativo la rimessa di fondi, fermo restando che tale comunicazione deve includere numero di riferimento della sottoscrizione, nome del sottoscrittore, numero dell'Azionista (se disponibile) e la Classe e il Comparto a fini di identificazione. Il mancato rispetto di tale procedura determinerà ritardi nell'elaborazione dell'operazione e nell'iscrizione della stessa a registro.

I pagamenti dei rimborsi saranno effettuati sul conto bancario indicato nel modulo di apertura conto originario o successivamente comunicato per iscritto all'Agente amministrativo. I proventi di rimborso saranno pagati il quinto Giorno lavorativo dal Giorno di negoziazione rilevante, a condizione che l'Agente amministrativo abbia ricevuto tutta la documentazione e tutte le procedure antiriciclaggio siano state completate. Il costo di siffatto regolamento mediante bonifico telegrafico sarà addebitato all'Azionista.

PARTE SECONDA

APPENDICE I

COMMISSIONI E SPESE

Di seguito vengono illustrate le Commissioni relative ai Comparti:

Commissioni di performance e gestione degli investimenti

La Società corrisponderà al Gestore degli investimenti, ogni mese posticipatamente, una commissione di gestione degli investimenti e potrà altresì pagare allo stesso commissioni di performance, distribuzione e/o sottoscrizione, secondo quanto indicato nel supplemento relativo ai Comparti iniziali. Le commissioni relative a Comparti futuri saranno determinate dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto in oggetto e i dettagli saranno indicati nel relativo Supplemento. La commissione di gestione degli investimenti matura ed è pagata ogni mese posticipatamente. Sebbene al momento non si intenda nominare gestori aggiunti per gli investimenti, il Gestore degli investimenti sarà responsabile delle commissioni e spese di eventuali gestori aggiunti per gli investimenti, consulenti o agenti da esso nominati.

La Società rimborserà al Gestore degli investimenti le spese vive da esso sostenute nel debito adempimento delle mansioni spettantigli; tale rimborso sarà effettuato a valere sulle attività del Comparto rilevante.

Commissioni di amministrazione

L'Agente amministrativo avrà il diritto di ricevere, a valere sulle attività di ogni Comparto, una commissione mensile, maturata ogni giorno e pagabile ogni mese posticipatamente, in misura massima dello 0,10% del Valore patrimoniale netto del Comparto, fatta salva una commissione annua minima di EUR 54.000 per Comparto. L'Agente amministrativo può rinunciare a questa commissione minima per il periodo o i periodi di tempo eventualmente da esso di volta in volta concordati con la Società. Ai Comparti potranno altresì essere addebitate una commissione di apertura conto per ogni azionista, una commissione annua di gestione per ogni conto azionista, una commissione per ogni operazione iscritta a registro nonché una commissione per la redazione dei bilanci. Tali commissioni saranno calcolate alle normali tariffe commerciali. L'Agente amministrativo ha inoltre il diritto di essere rimborsato dai Comparti per tutti i suoi esborsi e spese vive ragionevoli.

Commissioni di deposito

La Banca depositaria avrà il diritto di ricevere, a valere sulle attività di ogni Comparto, una commissione mensile, maturata ogni giorno e pagabile ogni mese posticipatamente, sulla base del numero di operazioni e del Valore patrimoniale netto del Comparto, in misura massima dello 0,05% annuo del Valore patrimoniale netto del Comparto in oggetto (più eventuale IVA). Oltre a tale compenso, la Banca depositaria avrà il diritto a essere rimborsata di tutti i suoi esborsi ragionevoli, inclusi commissioni e spese di eventuali istituti subdepositari (calcolati alle normali tariffe commerciali) e oneri di transazione (anch'essi alle normali tariffe commerciali) applicati dai subdepositari stessi e pagabili dal Comparto.

Compensi degli Amministratori

Gli Amministratori che non siano soci, funzionari o dipendenti dello Sponsor, del Gestore degli investimenti, della Banca depositaria o dell'Agente amministrativo, avranno il diritto al compenso, da parte della Società, per i servizi da essi prestati in tale veste, a condizione tuttavia che gli emolumenti di

ciascun Amministratore riferiti a un periodo contabile di dodici mesi non superino EUR 25.000 o altro importo superiore eventualmente approvato dalla Società nel corso di un'assemblea generale. Gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese vive ragionevoli documentate da essi sostenute nell'adempimento delle mansioni loro spettanti.

Spese generali

La Società pagherà, a valere sulle attività dei Comparti, le spese e commissioni pagabili al Gestore degli investimenti, alla Banca depositaria, a eventuali istituti subdepositari (addebitate alle normali tariffe commerciali), all'Agente amministrativo e agli Amministratori (come sopra definiti), eventuali spese correlate alla diffusione dei dati relativi al Valore patrimoniale netto, imposte di bollo, tasse, spese di segreteria della società, oneri di intermediazione o di altro tipo per l'acquisizione e la cessione di investimenti nonché compensi e spese della società di revisione, di consulenti fiscali e legali. La Società pagherà altresì i costi di stampa e distribuzione di relazioni, bilanci e note esplicative, spese per qualsiasi traduzione necessaria, costi di pubblicazione di prezzi nonché eventuali costi sostenuti a causa di aggiornamenti periodici del Prospetto informativo ovvero di modifiche nelle leggi o dell'introduzione di nuove leggi (inclusi i costi connessi all'osservanza di regolamenti applicabili, anche ove privi di effetto di legge).

I costi di costituzione della Società e le spese per l'offerta delle azioni dei Comparti Atlante Target Italy Fund and the Atlante Euro Flexible Fund (i "**Comparti iniziali**"), comprendenti l'emissione delle Azioni, la redazione e la stampa del presente Prospetto informativo, i costi di commercializzazione, le spese di quotazione e i compensi di tutti i professionisti interessati, che secondo le stime non superavano EUR 50.000, sono stati inizialmente sostenuti dallo Sponsor. Il Valore patrimoniale netto dei Comparti iniziali il primo Giorno di negoziazione immediatamente successivo al Periodo di offerta, ha raggiunto complessivamente EUR 15 milioni e la Società ha rimborsato lo Sponsor a fronte di siffatte spese per i Comparti iniziali, a valere sulle attività degli stessi. In tali casi, i costi e le spese saranno ammortizzati nell'arco dei tre anni finanziari dei Comparti iniziali successivi all'approvazione degli stessi da parte della Banca centrale ovvero altro periodo eventualmente determinato dagli Amministratori.

Commissione di sottoscrizione

Un Azionista può essere tenuto a pagare una commissione di sottoscrizione massima del 5%. La commissione sarà pagata alla Società.

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione è responsabile della gestione dell'esercizio della Società in conformità allo Statuto. Lo Statuto prevede che gli Amministratori possano esercitare tutti i poteri della Società di assumere prestiti nonché di ipotecare o impegnare la sua impresa o i suoi beni o parte degli stessi. I poteri della Società sono soggetti ai limiti e alle condizioni definiti nei Regolamenti e di volta in volta eventualmente stabiliti dalla Banca Centrale. I Regolamenti al momento stabiliscono che la Società possa assumere prestiti in misura massima del 10 per cento del suo Valore patrimoniale netto, a condizione che tali prestiti siano di natura temporanea e non finalizzati a investimenti e che la stessa possa altresì acquisire valuta estera mediante finanziamenti paralleli di garanzia. Gli Amministratori possono delegare alcune funzioni al Gestore degli investimenti, all'Agente amministrativo, alla Banca depositaria e ad altre parti, fatte salve la supervisione e le direttive degli Amministratori.

Di seguito viene fornita una breve biografia degli Amministratori.

Amministratori e Segretario

Peter Blessing Blessing è un Chartered Accountant (Contabile iscritto all'Albo) ed è stato amministratore esecutivo di Corporate Finance Ireland Limited, una società indipendente di *corporate finance*, in cui è entrato nel 1996. È inoltre amministratore e consulente di numerose società dell'International Financial Services Centre ("IFSC"). Blessing è stato Amministratore delegato di Credit Lyonnais Financial Services, la controllata IFSC di Credit Lyonnais, dal 1991 al 1995. In precedenza ha ricoperto incarichi senior presso Allied Irish Banks, plc, dove ha svolto l'incarico di amministratore della sua controllata IFSC dal 1988 al 1991 e di dirigente senior nella sua divisione corporate finance dal 1982 al 1988.

Dermot Butler Butler, nato nel 1941, vanta oltre trent'anni di esperienza nei mercati finanziari, oltre dieci dei quali trascorsi operando come agente indipendente per Rudolf Wolff & Co. Limited, un *broker* nell'area di *commodity* e *futures*. Ha inoltre ricoperto incarichi nel London Metal Exchanges Board e nella London Metal Exchange Company, i sottocomitati per le opzioni, fungendo da collegamento tra la Banca d'Inghilterra, il Department of Trade & Industry e il CFTC. Prima di passare a Dublino per istituire il gruppo di società Custom House nel 1989, è stato presidente e amministratore di McDonnell & Co. (London) Limited, una società di gestione fondi interamente controllata da McDonnell & Co. (Bermuda) Limited, per la quale ha curato le attività di commercializzazione e promozione della gamma di fondi "McD".

Stuart Anthony Williams Williams ricopre l'incarico di Responsabile del Middle Office e Compliance del Gestore degli investimenti dal 2009. È registrato presso la *Financial Services Authority* del Regno Unito come persona autorizzata per incarichi di "Supervisione della Compliance" (CF10) e "Antiriciclaggio" (CF11). Williams vanta venti anni di esperienza presso istituti finanziari di tipo *buy* e *sell side*. La sua carriera lavorativa comprende posizioni manageriali presso ING Barings a Londra dal 1995 al 1997, ING Investment Management in Italia dal 1998 al 2003, Pioneer Investment Management SpA in Italia dal 2004 al 2005 e Jacob Rothschild Group a Londra dal 2006 al 2007. È inoltre membro associato del *Chartered Institute for Securities & Investment* nel Regno Unito.

Matteo Riginello Riginello lavora per il Gestore degli investimenti a Londra dal 2003, inizialmente come consulente per gli investimenti e responsabile delle relazioni con i clienti e ora come gestore degli investimenti e amministratore esecutivo. Riginello ha conseguito una laurea in Economia all'Università di Firenze e l'approvazione CF27 alla gestione di investimenti nonché l'accreditamento dalla *Financial Services Authority* nel Regno Unito.

Nessun Amministratore:

- (i) ha precedenti penali in relazione a infrazioni passibili di incriminazione, oppure
- (ii) ha fatto bancarotta od è stato oggetto di un procedimento involontario o della nomina di un curatore fallimentare per i suoi beni, oppure
- (iii) è stato Amministratore di una Società che, mentre ne era amministratore esecutivo o entro 12 mesi dalla cessazione di detto incarico esecutivo, sia stata oggetto di nomina di un curatore fallimentare o sia entrata in liquidazione coatta, liquidazione volontaria dei creditori, amministrazione controllata o concordato volontario, ovvero abbia raggiunto concordati o accordi con i creditori in generale o con una classe di creditori, fatto salvo Dermot S.L. Butler che era amministratore di Outerannual Limited, una società britannica oggetto di liquidazione volontaria dei creditori a gennaio 1995;
- (iv) è stato socio di una società che, durante il periodo in cui ne era socio o entro 12 mesi dalla cessazione di tale posizione, sia entrata in liquidazione coatta, amministrazione controllata o

concordato volontario ovvero sia stata oggetto di nomina di un curatore fallimentare per i suoi beni;

- (v) è stato pubblicamente criticato da una autorità legislativa o di regolamentazione (ivi inclusi organismi professionali riconosciuti), oppure
- (vi) è stato interdetto da un tribunale dall'operare come amministratore o dall'occuparsi della gestione o della conduzione dell'esercizio della Società.

Gli Amministratori della Società sono responsabili della sua gestione e del suo controllo nonché della definizione delle sue politiche di investimento. Si prevede che gli Amministratori della Società si incontreranno almeno due volte all'anno per esaminare la politica di investimento della stessa e la relativa attuazione da parte del Gestore degli investimenti.

Poiché la gestione e l'amministrazione ordinarie della Società sono state rispettivamente delegate al Gestore degli investimenti e all'Agente amministrativo, tutti gli Amministratori hanno incarichi non esecutivi.

Ai fini del presente documento, l'indirizzo degli Amministratori è la sede legale della Società.

Il Segretario della Società è Matsack Trust Limited.

Il Gestore degli investimenti

La Società ha nominato Albemarle Asset Management Limited, il promotore, proprio gestore degli investimenti con l'incarico di fornirle servizi di consulenza e gestione degli investimenti in via discrezionale.

Il Gestore degli investimenti è una società di investimento di diritto inglese. Al 30 giugno 2010, il Gestore degli investimenti aveva un patrimonio gestito pari a EUR 180 milioni, fornendo servizi di gestione degli investimenti a svariati clienti istituzionali e con patrimoni ingenti tramite conti gestiti.

Il Contratto di gestione degli investimenti, datato 19 aprile 2007 e stipulato tra la Società e il Gestore degli investimenti, stabilisce che in assenza di negligenza, inadempienza intenzionale, frode o malafede, né il Gestore degli investimenti né i suoi amministratori, funzionari, dipendenti o agenti possano essere considerati responsabili di perdite o danni derivati dall'adempimento degli obblighi e mansioni loro spettanti ai sensi del Contratto stesso. Ai sensi del Contratto di gestione degli investimenti, il Gestore degli investimenti non sarà in alcun caso responsabile di danni speciali, indiretti o conseguenti ovvero di mancati utili o perdita di operazioni commerciali, derivanti o connessi con l'adempimento delle mansioni spettantigli o l'esercizio dei suoi poteri ai sensi di detto Contratto. Ai sensi del Contratto di gestione degli investimenti, la Società ha l'obbligo di indennizzare e manlevare il Gestore degli investimenti da qualunque responsabilità in ordine a qualsiasi rivendicazione, azione, procedimento, danno, perdita, obbligazione, costo e spesa (incluse parcelle e spese legali) direttamente o indirettamente da esso subito o sostenuti in relazione all'adempimento delle sue mansioni e/o all'esercizio dei suoi poteri ai sensi di detto Contratto, in assenza di negligenza, inadempienza intenzionale, malafede o frode.

Ai sensi del Contratto di gestione degli investimenti, il Gestore degli investimenti ha il diritto di delegare o subappaltare alcuni o tutti i suoi poteri, funzioni, discrezionalità, mansioni e obblighi a qualsiasi soggetto approvato dalla Società in conformità ai requisiti della Banca Centrale, a condizione che: (i) tale delega o subappalto cessi automaticamente alla risoluzione di detto Contratto; (ii) il Gestore degli investimenti rimanga responsabile e continui a rispondere di azioni od omissioni di suoi eventuali delegati come se tali azioni od omissioni fossero state da esso stesso compiute; (iii) tali delegati non siano pagati

direttamente a valere sulle attività della Società e (iv) i dati relativi a tali delegati siano indicati nelle relazioni periodiche e disponibili per gli Azionisti, su richiesta.

La nomina del Gestore degli investimenti ai sensi del Contratto di gestione degli investimenti non è esclusiva e la Società ha il diritto di incaricare altri soggetti di gestire le proprie attività e fornirle servizi di consulenza.

Il Contratto di gestione degli investimenti continuerà a essere pienamente valido e vincolante finché non venga in qualsiasi momento risolto da una parte dietro preavviso di novanta (90) giorni ovvero in ogni momento se l'altra parte: (i) compie una violazione rilevante del Contratto o violazioni persistenti dello stesso cui non si possa porre rimedio ovvero cui non sia stato posto rimedio entro trenta (30) giorni dalla notifica inoltrata dalla parte non inadempiente con la richiesta di porvi rimedio; (ii) diventa incapace di adempiere agli obblighi o alle mansioni spettantigli ai sensi del Contratto; (iii) non è in grado di onorare i suoi debiti alla scadenza o altrimenti diventa insolvente o perviene a una composizione o un concordato con ovvero a favore dei creditori o una classe degli stessi; (iv) è oggetto di un'istanza di nomina di un ispettore, amministratore, fiduciario, amministratore giudiziario o funzionario simile che amministri la stessa, la sua conduzione o le sue attività; (v) è destinataria della nomina di un curatore fallimentare responsabile di tutte o di una parte rilevante delle imprese, attività o del suo fatturato; (vi) è oggetto di una deliberazione effettiva di liquidazione (fatta salva una liquidazione volontaria ai fini di ristrutturazione o fusione in conformità ai termini precedentemente approvati per iscritto dalle altre parti); oppure (vii) è oggetto di un'ordinanza di tribunale per la procedura di scioglimento o liquidazione.

L'Agente amministrativo

La Società ha incaricato Bank of Ireland Securities Services Limited, di fungere da suo agente amministrativo, conservatore del registro e agente per i trasferimenti ai sensi di un Contratto di amministrazione, datato 19 aprile 2007, con la responsabilità di occuparsi dell'amministrazione ordinaria della stessa e della contabilità dei Comparti, incluso il calcolo del Valore patrimoniale netto e del Valore patrimoniale netto per Azione.

L'Agente amministrativo è una società a responsabilità limitata non quotata, costituita ai sensi delle leggi dell'Irlanda il 10 maggio 1989. La sede legale e centrale dell'Agente amministrativo è indicata nella sezione Cariche sociali e Indirizzi. Si occupa dell'amministrazione degli organismi di investimento collettivo ed è una società interamente controllata dalla Banca depositaria. Il Contratto di amministrazione è descritto più dettagliatamente nella sezione "Contratti rilevanti" nel prosieguo.

Ai sensi del Contratto di amministrazione stipulato dalla Società e dall'Agente amministrativo, conformemente al quale quest'ultimo è stato nominato Agente amministrativo con l'incarico di amministrare la conduzione della Società, fatti salvi i termini e le condizioni di detto Contratto e la supervisione generale degli Amministratori, detto Contratto può essere risolto da una parte dietro preavviso scritto di 90 giorni ovvero immediatamente, dietro preavviso scritto in casi quali insolvenza di una parte o violazione non rimediata dopo notifica in merito. L'Agente amministrativo ha il potere di delegare le sue mansioni previa approvazione della Banca Centrale.

Il Contratto di amministrazione prevede che la Società indennizzi e manlevi l'Agente amministrativo da qualsiasi responsabilità in ordine a tutti i tipi di azioni, rivendicazioni, costi, obblighi e spese (inclusi, senza limitazione alcuna, parcelle legali a titolo di indennizzo totale e importi ragionevolmente pagati in sede di regolamento) sostenuti dall'Agente amministrativo stesso, suoi amministratori, funzionari, dipendenti, impiegati o agenti nell'adempimento dei rispettivi obblighi o mansioni ai sensi di detto Contratto incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il rispetto delle istruzioni fornite all'Agente amministrativo stesso da o per conto della Società, all'infuori di quanto dovuto a frode,

malafede, negligenza o inadempienza intenzionale di detto Agente, suoi amministratori, funzionari, dipendenti, impiegati o agenti nell'adempimento di siffatti obblighi o mansioni.

La Banca depositaria

La Società ha nominato *The Governor and Company of the Bank of Ireland*, operante tramite la sua divisione Bank of Ireland Securities Services, Banca depositaria delle sue attività ai sensi del Contratto di deposito datato 19 aprile 2007 stipulato tra la Società stessa e la Banca depositaria. La Banca depositaria è stata istituita dal Royal Charter nel 1783 ed è una delle maggiori banche irlandesi. Al 30 settembre 2010, contava un patrimonio in deposito del valore di oltre USD 72 miliardi. È una società di capitali quotata alle borse valori irlandese, di Londra e al New York Stock Exchange. La principale attività della Banca depositaria è la fornitura di servizi finanziari *retail e wholesale* nonché di gestione patrimoniale. In conformità e subordinatamente al Contratto di deposito, la Banca depositaria fornisce servizi di deposito per tutte le attività della Società, sotto il controllo della sua rete di custodia. Il Contratto di deposito è descritto più dettagliatamente nella sezione "Contratti rilevanti" nel prosieguo.

La Banca depositaria è tra le altre cose obbligata a garantire che l'emissione, il riacquisto, il rimborso, la vendita e la cancellazione di Azioni effettuati per conto della Società siano perfezionati in conformità allo Statuto. La Banca depositaria darà corso alle istruzioni della Società salvo in caso di loro conflitto con i Regolamenti o lo Statuto. La Banca depositaria sarà inoltre obbligata a compiere indagini sulla conduzione della Società in ogni anno finanziario e a relazionare gli Azionisti in merito.

Il Contratto di deposito contiene disposizioni che disciplinano le responsabilità della Banca depositaria e stabilisce che detta Banca è responsabile nei confronti della Società e degli Azionisti per eventuali perdite da essi subite a causa di inadempimenti ingiustificati degli obblighi spettanti ai sensi dello Statuto o dei Regolamenti ovvero di un adempimento improprio degli stessi.

Ai sensi del Contratto di deposito stipulato dalla Società e dalla Banca depositaria, conformemente al quale quest'ultima è stata nominata banca depositaria delle attività della Società fatta salva la supervisione generale degli Amministratori, detto Contratto può essere risolto da una parte dietro preavviso scritto di 90 giorni ovvero immediatamente dietro preavviso scritto in casi quali insolvenza di una parte o violazione non rimediata dopo notifica in merito, a condizione che la Banca depositaria continui a operare come tale finché un istituto depositario successore approvato dalla Banca Centrale non venga nominato dalla Società o l'autorizzazione di quest'ultima non sia revocata da siffatta Banca Centrale.

La Banca depositaria ha il potere di delegare le sue mansioni, sebbene la sua responsabilità non sarà influenzata dal fatto che essa abbia affidato a terzi alcune o tutte le attività in sua custodia. La Banca Centrale ritiene che ai fini di adempiere alle sue responsabilità ai sensi dei Regolamenti, la Banca depositaria debba prestare cura e diligenza nel selezionare e nominare una terza parte agente di custodia in modo da garantire che tale terza parte abbia e mantenga la professionalità, competenza e linea appropriata ad adempiere alle responsabilità in oggetto. La Banca depositaria deve mantenere un livello appropriato di supervisione sull'agente di custodia o istituto subdepositario e compiere di volta in volta indagini appropriate allo scopo di confermare che tale agente continui ad adempiere ai propri obblighi con competenza. Ciò non intende essere un'interpretazione legale dei Regolamenti OICVM e delle corrispondenti disposizioni della Direttiva OICVM.

Il Contratto prevede che la Società indennizzi e manlevi la Banca depositaria e i suoi agenti e/o delegati debitamente autorizzati da qualsiasi responsabilità in ordine a tutti i tipi di perdite, obblighi, pretese, risarcimenti danni, costi, rivendicazioni e spese di qualsivoglia natura e origine (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, parcelle legali a titolo di indennizzo totale nonché altri costi, oneri e spese sostenuti per fare valere o cercare di fare valere questo indennizzo e gli importi

ragionevolmente pagati in sede di regolamento) che detta Banca possa subire o sostenere operando come tale (incluso l'operato, senza limitazione alcuna, in base a istruzioni appropriate o altre indicazioni ai sensi delle quali è autorizzata a operare o agire conformemente al Contratto di deposito), salvo ove tali perdite, obblighi, pretese, risarcimenti danni, costi, rivendicazioni o spese derivino da inadempimenti ingiustificati degli obblighi spettanti ovvero un adempimento improprio degli stessi.

La Banca depositaria non ha il diritto di recedere volontariamente salvo in caso di nomina di una nuova Banca depositaria in conformità ai requisiti della Banca Centrale o del Contratto di deposito e dietro revoca dell'autorizzazione della Società. Qualora la Banca depositaria desiderasse recedere dal suo incarico, la Società può incaricare una società debitamente qualificata, in conformità ai requisiti della Banca Centrale, a fungere da istituto depositario in sostituzione della banca depositaria recedente. Qualora entro 90 giorni dalla notifica dell'intenzione della Banca depositaria di recedere, non venga nominata una nuova Banca depositaria, verrà convocata un'assemblea generale straordinaria nel corso della quale verrà presa in esame una delibera straordinaria di liquidazione della Società a seguito del quale tutte le Azioni in circolazione vengano rimborsate e la Società liquidata; la Banca depositaria continuerà tuttavia a operare come tale e sarà conseguentemente rimborsata finché la Società non sia stata liquidata in conformità allo Statuto e l'autorizzazione della stessa da parte della Banca Centrale non sia stata revocata.

Agenti pagatori

Le leggi/i regolamenti locali all'interno degli Stati membri del SEE potrebbero prevedere la nomina di *facilities agent*/agenti pagatori/rappresentanti/distributori/banche corrispondenti (ciascuno di essi di seguito denominato "Agente pagatore") e la conservazione di conti da parte di detti Agenti pagatori tramite i quali potrebbero essere pagati importi di sottoscrizione e rimborso o dividendi. Gli Azionisti che scelgono di o sono obbligati, ai sensi dei regolamenti locali, a pagare o ricevere importi di sottoscrizione o rimborso o dividendi tramite un'entità intermedia piuttosto che direttamente all'Agente amministrativo (ad es. un Agente pagatore in una giurisdizione locale) corrono un rischio di credito nei confronti dell'entità intermedia in ordine a (a) importi di sottoscrizione prima della trasmissione di detti importi all'Agente amministrativo per conto del Comparto pertinente, e (b) importi di rimborso dovuti da detta entità intermedia all'Azionista interessato. Le commissioni e le spese degli Agenti pagatori nominati dalla Società, che saranno ai normali tassi commerciali, saranno a carico della Società in ordine alla quale è stato nominato un Agente pagatore. Tutti gli Azionisti del Comparto pertinente per conto del quale è stato nominato un Agente pagatore possono usufruire dei servizi forniti dagli Agenti pagatori nominati dalla Società o per conto della stessa.

CONFLITTI D'INTERESSE

Fatte salve le disposizioni della presente sezione, gli Amministratori, il Gestore degli investimenti, l'Agente amministrativo, la Banca depositaria, qualsiasi Azionista e rispettivi controllate, affiliate, associate, agenti o delegati ("**Soggetti correlati**") possono concludere contratti o perfezionare qualunque operazione finanziaria, bancaria o di altra natura tra loro o con la Società incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'investimento da parte della stessa in titoli di un Azionista oppure l'investimento da parte di un Soggetto correlato in una società od organismo i cui investimenti fanno parte delle attività della Società ovvero avere interessi in siffatti contratti od operazioni e in particolare, senza limitazione alcuna, possono investire in e negoziare su Azioni relative alla Società o qualsiasi bene del genere incluso nei beni della Società per proprio conto o per conto terzi.

L'eventuale liquidità della Società può inoltre essere depositata, fatte salve le disposizioni della legge irlandese *Central Bank Acts, 1942 - 1989* (come successivamente modificata), presso qualsiasi Soggetto correlato (che sia una banca o altra istituzione finanziaria) e le banche o altre istituzioni finanziarie

riconosceranno i relativi interessi in conformità alla normale prassi bancaria in materia di depositi a una percentuale non inferiore al tasso prevalente per i depositi di dimensioni e durata simili.

Un Soggetto correlato può inoltre operare come mandante o mandatario nella vendita o nell'acquisto di titoli e altri investimenti alla o dalla Società con o per il suo tramite. Un Soggetto correlato non ha alcun obbligo di rendere conto agli Azionisti di eventuali benefici così ricavati e siffatti eventuali benefici possono essere trattenuti dalla parte interessata, a condizione che le suddette operazioni siano condotte alle normali condizioni commerciali negoziate in base al principio di libera concorrenza, siano compatibili con i migliori interessi degli Azionisti e

- (i) venga ottenuta una valutazione di tale operazione certificata da un soggetto approvato dalla Banca depositaria (o dagli Amministratori nel caso di un'operazione con la Banca depositaria) come indipendente e competente, oppure
- (ii) tale operazione sia eseguita ai migliori termini su una borsa valori regolamentata in conformità ai regolamenti a essa applicabili, oppure
- (iii) ove (i) e (ii) non siano fattibili, l'operazione in questione sia stata eseguita a condizioni che secondo la Banca depositaria (o gli Amministratori nel caso di un'operazione con la Banca depositaria) rispettino il criterio che le operazioni suddette debbano essere condotte alle normali condizioni commerciali negoziate in base al principio di libera concorrenza e siano compatibili con i migliori interessi degli Azionisti.

Nel corso dell'attività, il Gestore degli investimenti può inoltre incorrere in potenziali conflitti d'interesse con la Società in situazioni diverse da quelle sopra illustrate. In un simile caso, il Gestore degli investimenti rispetterà comunque gli obblighi spettantigli ai sensi del Contratto di gestione degli investimenti e, in particolare, i suoi obblighi di agire nel migliore interesse della Società per quanto ragionevolmente possibile, rispettando i suoi obblighi nei confronti di altri clienti ove effettui investimenti che possano dare luogo a conflitti d'interesse e garantirà che tali conflitti vengano risolti in modo equo. Ove il Gestore degli investimenti possa essere approvato dalla Banca depositaria come soggetto competente a valutare eventuali investimenti della Società per i quali al momento non vi siano prezzi disponibili, detto Gestore adempirà al proprio obbligo nel rispetto dei migliori interessi della Società. Gli investitori devono ricordare che un eventuale aumento nel valore degli investimenti della Società determina un incremento nelle commissioni pagabili al Gestore degli investimenti. In caso di conflitto di interessi, gli Amministratori sono tenuti a fare tutto quanto possibile per assicurare che esso venga risolto equamente e che le opportunità di investimento siano allocate in modo equo e ragionevole.

Alla data del presente Prospetto informativo, gli Amministratori hanno i seguenti conflitti di interesse con la Società: Matteo Rigginnello è amministratore del Gestore degli investimenti e Stuart Anthony Williams è Responsabile del Middle Office e Compliance del Gestore degli investimenti.

SOFT COMMISSIONS

Il Gestore degli investimenti può effettuare operazioni attraverso l'intermediazione di un altro soggetto con cui abbia un accordo ai sensi del quale detta parte di volta in volta fornisca o procuri beni, servizi o altre prestazioni utili, quali servizi di consulenza e ricerca, hardware per computer associato a software specializzato o servizi di ricerca e misure di performance, ecc., la cui natura sia tale che la fornitura in oggetto giovi alla Società nel complesso e contribuisca a migliorare le performance della Società e quelle del Gestore stesso per quanto attiene alla fornitura di servizi di investimento alla Società stessa e per cui non vi sia alcun pagamento diretto, ma il Gestore si impegni a concludere operazioni con detta parte. Tutte le operazioni effettuate dal Gestore degli investimenti per conto della Società ai sensi di tali accordi

di *soft commission*, saranno eseguite secondo il principio dell'esecuzione al meglio e, nel decidere quanto richiesto da questa regola, non si terrà conto dei benefici rivenienti dagli accordi di *soft commission*. I benefici contemplati ai sensi dell'accordo devono agire a supporto della prestazione di servizi di investimento della Società. A titolo di ulteriore chiarimento e onde evitare ogni dubbio, tali beni e servizi non comprendono viaggi, alloggio, intrattenimento, servizi o beni amministrativi generali, edifici o apparecchiature per ufficio generali, quote associative, stipendi per dipendenti o pagamenti in denaro diretti. I dettagli di tali accordi dovranno essere indicati nelle relazioni annuali e semestrali della Società.

ASSEMBLEE E RELAZIONI AGLI AZIONISTI

L'esercizio finanziario della Società si chiude al 30 aprile di ogni anno.

La relazione annuale della Società comprendente il bilancio sottoposto a revisione sarà pubblicata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio della Società sarà redatto nella Valuta base del Comparto o altra valuta eventualmente determinata dagli Amministratori. La prima relazione annuale ha avuto per oggetto l'anno chiuso al 30 aprile 2008.

La Società pubblicherà una relazione finanziaria semestrale non sottoposta a revisione per il periodo chiuso al 31 ottobre di ogni anno, contenente un elenco delle partecipazioni del Comparto e dei relativi valori di mercato, entro due mesi dalla data di chiusura del periodo cui si riferisce. La prima relazione semestrale ha avuto per oggetto il semestre chiuso al 31 ottobre 2007.

Le relazioni annuali e semestrali saranno fornite gratuitamente agli Azionisti su richiesta e messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in qualsiasi Giorno lavorativo.

REGIME FISCALE

Di seguito si riporta sostanzialmente una sintesi di alcune implicazioni, a livello di tassazione irlandese, dell'acquisto, della proprietà e dell'alienazione di Azioni da parte di Azionisti non residenti né ordinariamente residenti in Irlanda ai fini fiscali. Essa non affronta in dettaglio la posizione di Azionisti residenti od ordinariamente residenti in Irlanda (non è intesa a promuovere le Azioni presso tali Azionisti). La sintesi non intende costituire un'analisi esaustiva di tutte le considerazioni che potrebbero essere rilevanti a livello di imposta irlandese. Essa si basa sul diritto fiscale irlandese e sulla prassi dell'Irish Revenue Commissioners in vigore alla data del presente Prospetto informativo (ed è soggetta a modifica futura o retroattiva). Si invitano i potenziali investitori nelle Azioni a rivolgersi ai propri consulenti in relazione alle conseguenze, per quanto attiene al regime fiscale irlandese o ad altre implicazioni fiscali, del possesso e dell'alienazione di Azioni da parte loro.

Tassazione della Società

La Società intende condurre la propria attività in modo tale da essere residente in Irlanda ai fini fiscali. Su tale base, essa presenta i requisiti di un "organismo d'investimento" ai fini dell'imposta irlandese e, di conseguenza, è esente dall'imposta societaria irlandese sul suo reddito e sulle sue plusvalenze.

In alcune circostanze, di seguito descritte, la Società potrebbe essere tenuta a dichiarare l'imposta irlandese all'*Irish Revenue Commissioners*. Nella parte finale della presente sintesi è riportata la spiegazione dei termini "residente" e "ordinariamente residente".

Tassazione di Azionisti non irlandesi

La Società non preleverà alcuna imposta irlandese da pagamenti effettuati agli Azionisti che non siano residenti (né ordinariamente residenti) in Irlanda ai fini fiscali, purché le siano fornite le informazioni di seguito descritte.

Al momento della presentazione di una domanda di sottoscrizione di Azioni, la Società deve ricevere i dettagli di un indirizzo e di un conto bancario in cui versare i pagamenti che saranno erogati al futuro Azionista. Qualora un Azionista (o altri per suo conto) fornisca alla Società un indirizzo irlandese o un conto bancario irlandese, la Società dovrà ricevere altresì una dichiarazione di conferma che l'Azionista non è residente né ordinariamente residente in Irlanda ai fini fiscali (ovvero, laddove l'Azionista sia un intermediario, che il beneficiario effettivo delle Azioni non è residente né ordinariamente residente in Irlanda ai fini fiscali).

Nel caso in cui non sia presentata la dichiarazione nel momento in cui essa è richiesta, la Società preleverà l'imposta irlandese (a un'aliquota del 25% o del 28%, a seconda dei casi) in ordine a distribuzioni, rimborsi, trasferimenti e presunti eventi di alienazione relativi a quell'Azionista. La Società preleverà altresì l'imposta irlandese qualora la Società sia in possesso di informazioni che lascerebbero ragionevolmente supporre che le informazioni contenute in una dichiarazione presentata non siano (o non siano più) sostanzialmente corrette. Un Azionista non avrà generalmente alcun diritto a recuperare tale imposta irlandese, a meno che esso sia una società e detenga le Azioni tramite una filiale irlandese e in altre circostanze limitate.

Gli Azionisti sono tenuti a informare la Società qualora divengano residenti od ordinariamente residenti in Irlanda ai fini fiscali (ovvero, qualora gli Azionisti siano intermediari, se essi vengono a conoscenza del fatto che il beneficiario effettivo delle Azioni può essere residente od ordinariamente residente in Irlanda ai fini fiscali).

In generale, gli Azionisti che non sono residenti in Irlanda ai fini fiscali non saranno soggetti ad alcuna imposta irlandese relativamente alle proprie Azioni. Tuttavia, se un Azionista è una società che detiene le proprie Azioni tramite una filiale o un'agenzia irlandese, esso potrebbe essere soggetto all'imposta societaria irlandese in ordine a profitti e utili a esso rivenienti in relazione alle Azioni (con autocertificazione).

Tassazione di Azionisti irlandesi

La Società ha posto in essere misure appropriate volte ad assicurare che gli Azionisti non siano residenti né ordinariamente residenti in Irlanda. La Società non promuove attivamente le proprie Azioni a investitori irlandesi (o in Irlanda) e non distribuisce materiale di offerta in Irlanda in relazione alle proprie Azioni.

Tuttavia, qualora un soggetto che sia residente od ordinariamente residente in Irlanda ai fini fiscali acquisisca Azioni della Società, è obbligato a darne comunicazione alla stessa, la quale potrebbe essere tenuta a prelevare l'imposta irlandese (a un'aliquota del 25% o del 28%, a seconda dei casi) in ordine a distribuzioni, rimborsi, trasferimenti e presunti eventi di alienazione relativi a tali Azioni. Si invitano le persone residenti od ordinariamente residenti in Irlanda a rivolgersi a un consulente fiscale prima di acquistare Azioni della Società.

Imposta di bollo

In Irlanda, l'Azionista non è tenuto a pagare alcuna imposta di bollo (o altra imposta sui trasferimenti) su emissioni, trasferimenti o rimborsi di Azioni. Se un Azionista riceve una distribuzione in specie di attività dalla Società, potrebbe essere potenzialmente soggetto all'imposta di bollo irlandese.

Imposta di donazione e di successione

L'imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale (a un'aliquota del 25%) potrebbe essere applicata a donazioni o successioni di attività situate in Irlanda o nel caso in cui il soggetto da cui proviene la donazione o la successione è domiciliato, residente od ordinariamente residente in Irlanda o il soggetto destinatario della donazione o della successione è residente od ordinariamente residente in Irlanda.

Le Azioni potrebbero essere trattate come attività situate in Irlanda in quanto sono state emesse da una società irlandese. Tuttavia, eventuali donazioni o successioni di Azioni saranno esenti dall'imposta di donazione o successione irlandese qualora:

- (i) le Azioni siano comprese nella donazione o nella successione sia alla data della donazione o della successione sia alla "data di valutazione" (come definita ai fini dell'imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale);
- (ii) il soggetto da cui proviene la donazione o la successione non sia domiciliato né ordinariamente residente in Irlanda alla data dell'alienazione; e
- (iii) il soggetto beneficiario della donazione o della successione non sia domiciliato né ordinariamente residente in Irlanda alla data della donazione o della successione.

Divulgazione di informazioni ai sensi della Direttiva sul risparmio

La legge irlandese ha recepito la Direttiva UE sulla tassazione del reddito da risparmio sotto forma di pagamenti di interesse (Direttiva 2003/48/CE). In alcuni casi la Società (o un agente pagatore irlandese) potrebbe essere tenuta a riportare informazioni all'*Irish Revenue Commissioners* relative ad Azionisti che siano persone fisiche residenti nell'UE (all'infuori dell'Irlanda) o in determinati altri territori. L'obbligo di riferire informazioni potrebbe nascere anche in ordine ad Azionisti costituiti in tali giurisdizioni che non siano persone giuridiche o persone soggette all'imposta societaria od OICVM. Qualsiasi informazione riportata all'*Irish Revenue Commissioners* sarà comunicata alle autorità nella giurisdizione di residenza (o costituzione) degli Azionisti interessati. Tuttavia non dovrebbe sussistere alcun obbligo di riportare informazioni in Irlanda nel momento in cui (in linea generale) la Società, ovvero il Comparto pertinente della stessa, investa meno del 15% delle sue attività totali (direttamente o indirettamente) in titoli di credito o altre determinate attività.

Significato dei termini

Significato di "Residenza" per le società

Una società la cui direzione centrale e il cui controllo sono esercitati in Irlanda risulta fiscalmente residente in Irlanda indipendentemente dal luogo di costituzione. Una società la cui direzione centrale e il cui controllo non vengono esercitati in Irlanda, ma che è stata costituita in Irlanda, risulta fiscalmente residente in Irlanda salvo laddove:

- (i) tale società o un'azienda consociata svolga attività commerciali in Irlanda e sia in ultima analisi controllata da soggetti residenti in stati membri UE oppure in paesi con i quali l'Irlanda abbia stipulato un trattato fiscale contro la doppia imposizione, ovvero tale società o consociata sia quotata in una borsa valori riconosciuta nella UE o in un paese aderente al trattato fiscale contro la doppia imposizione; oppure
- (ii) la società non sia considerata residente in Irlanda ai sensi di un trattato fiscale contro la doppia imposizione sottoscritto tra l'Irlanda e un altro paese.

Significato di "Residenza" per le persone fisiche

Una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Irlanda per un anno solare qualora essa:

- (i) durante tale anno solare trascorra in Irlanda almeno 183 giorni; oppure
- (ii) abbia complessivamente trascorso in Irlanda 280 giorni, tenendo conto del numero di giorni ivi trascorsi in quell'anno solare unitamente al numero di giorni trascorsi in Irlanda nel precedente anno. La presenza di una persona fisica in Irlanda per non oltre 30 giorni in un anno solare non sarà calcolata ai fini dell'applicazione di questo periodo di prova di "due anni".

Una persona fisica è ritenuta presente in Irlanda per un giorno qualora essa sia fisicamente presente in Irlanda in qualsiasi momento durante quel giorno.

Significato di "Residenza Ordinaria per le persone fisiche

L'espressione "residenza ordinaria", da non confondersi con "residenza", si riferisce alla dimora abituale di una persona e denota che tale persona risiede in una determinata località con un certo grado di continuità. Una persona fisica che sia stata residente in Irlanda per tre anni fiscali consecutivi diventa ordinariamente residente a decorrere dall'inizio del quarto anno fiscale. La residenza ordinaria in Irlanda acquisita da una persona fisica viene persa alla fine del terzo anno fiscale consecutivo di non residenza. Per esempio, una persona che risieda e sia ordinariamente residente in Irlanda nel 2007 e che lasci l'Irlanda in quell'anno continuerà ad essere ordinariamente residente in Irlanda fino al termine dell'anno fiscale 2010.

INFORMAZIONI GENERALI

Si prevede che gli azionisti della Società saranno residenti ai fini fiscali in molti paesi diversi. Nel presente Prospetto informativo non viene pertanto riportata alcuna sintesi delle implicazioni fiscali specifiche per ciascun investitore in caso di sottoscrizione, conversione, detenzione o rimborso o altra operazione di acquisto o cessione di Azioni della Società. Tali implicazioni variano sia a seconda delle leggi e delle prassi al momento vigenti nello specifico paese di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione di ogni singolo azionista che in relazione alla situazione personale dello stesso.

Gli investitori devono informarsi e, ove appropriato, rivolgersi ai rispettivi consulenti professionisti circa le possibili implicazioni fiscali inerenti alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione, alla conversione, al rimborso o altrimenti alla cessione di Azioni ai sensi delle leggi dei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione.

APPENDICE II

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

Il Valore patrimoniale netto di ogni Comparto si calcola come il valore delle attività del Comparto in oggetto, meno le corrispondenti passività al Punto di valutazione.

Il Valore patrimoniale netto per Azione di ogni Comparto calcolato al Punto di valutazione in relazione a ciascun Giorno di negoziazione, è determinato dividendo il Valore patrimoniale netto delle attività del Comparto attribuibili alle Azioni del Comparto in oggetto nel giorno in questione, per il numero di Azioni in circolazione di detto Comparto. Ove per un Comparto siano state emesse più classi di Azioni, il Valore patrimoniale netto del Comparto in questione calcolato nel modo sopra descritto, sarà allocato tra ciascuna classe in conformità ai rispettivi valori nella Valuta base del Comparto, rappresentati dalle sottoscrizioni e dai rimborsi di Azioni di ogni classe del Comparto di volta in volta ricevute o effettuati. Ove a fronte di classi differenti si applichino diritti, commissioni, oneri, costi od obblighi diversi, questi vengono esclusi dal calcolo iniziale del Valore patrimoniale netto del Comparto e imputati separatamente al Valore patrimoniale netto allocato alla classe in questione. La parte del Valore patrimoniale netto di ogni Comparto attribuibile a ciascuna classe, sarà quindi convertita nella valuta di denominazione specifica della classe, ai tassi di cambio prevalenti applicati dall'Agente amministrativo e sarà divisa per il numero di Azioni della classe rilevante in circolazione, allo scopo di calcolare il Valore patrimoniale netto per Azione di detta classe.

Lo Statuto definisce il metodo di valutazione delle attività e delle passività di ogni Comparto. In particolare, lo Statuto prevede che il valore di un investimento che sia quotato, ammesso a listino o normalmente negoziato su una borsa valori, sia – nel caso di mercati che abbiano chiuso al Punto di valutazione – l'ultimo prezzo negoziato disponibile agli Amministratori al Punto di valutazione. Ove siffatto investimento sia ammesso a listino o negoziato su più borse valori, gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, scegliere una di tali borse valori per le finalità suddette, a condizione che la borsa in questione offra criteri di massima equità ai fini della valutazione di detto investimento.

In deroga al senso generale di quanto anzidetto, gli Amministratori – previa approvazione della Banca depositaria – possono rettificare il valore di tali titoli ove, tenendo conto della valuta, della commerciabilità e/o di altri fattori da essi ritenuti rilevanti, ravvisino che tale rettifica sia necessaria al fine di rispecchiare l'equo valore degli stessi. Su consiglio del Gestore degli investimenti, gli Amministratori possono rettificare il valore attribuito a qualsiasi investimento in modo da rifletterne il valore supponendo che l'investimento (escluse le posizioni allo scoperto) sia stato valutato usando il corso di acquisto di mercato più basso ovvero il corso di vendita di mercato più elevato sulla borsa valori rilevante all'ora rilevante. Gli Amministratori intendono avvalersi di questa facoltà unicamente allo scopo di preservare il valore delle partecipazioni degli Azionisti permanenti in caso di sostanziali o ricorrenti riacquisti netti o emissioni nette di Azioni.

Il valore di un investimento che non sia ammesso a listino o negoziato su una borsa valori o sia normalmente ammesso a listino o negoziato su una borsa valori, ma per il quale non sia al momento disponibile alcun prezzo, sarà il probabile valore di realizzo dello stesso stimato con cura e in buone fede dagli Amministratori ovvero da un soggetto competente da essi nominato e a tal fine approvato dalla Banca depositaria. In quest'ottica, gli Amministratori, previa approvazione della Banca depositaria, possono accettare una valutazione di tale investimento certificata da un soggetto competente, a tal fine approvato dalla Banca depositaria, che sia un operatore di mercato per detto investimento e che, a giudizio degli Amministratori, sia qualificato a fornire siffatto certificato.

Il valore di eventuali disponibilità liquide o in deposito, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati secondo le modalità sopra esposte, ma non ancora ricevuti, sarà rappresentato dal valore nominale degli stessi.

Il valore di eventuali titoli pagabili a vista, pagherò e crediti sarà rappresentato dal valore nominale ovvero dall'importo intero degli stessi, dopo aver apportato lo sconto eventualmente ritenuto appropriato dagli Amministratori a riflettere il corrispondente valore reale.

Certificati di deposito, buoni del tesoro, accettazioni bancarie, cambiali commerciali e altri strumenti negoziabili aventi una scadenza non superiore a 6 mesi, saranno valutati al rispettivo valore nominale unitamente agli interessi maturati, a meno che gli Amministratori (di concerto con il Gestore degli investimenti), previa approvazione della Banca depositaria, non ritengano opportuno apportare una correzione allo scopo di rifletterne il valore equo. Il valore di eventuali disponibilità liquide o in deposito, effetti e titoli pagabili a vista nonché crediti, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora percepiti, è rappresentato dall'importo totale corrispondente, salvo ove sia improbabile che lo stesso venga pagato o percepito per intero, nel qual caso il valore corrispondente viene raggiunto apportando lo sconto eventualmente considerato appropriato in tale eventualità a riflettere il valore reale corrispondente.

Il valore di eventuali contratti derivati fuori borsa sarà la quotazione fornita dalla controparte per i contratti in oggetto e sarà accertato ogni giorno, a condizione che tale valutazione sia approvata o certificata ogni settimana da una parte indipendente dalla controparte, a tal fine approvata dalla Banca depositaria.

I contratti di cambio termine saranno valutati in riferimento al prezzo al quale potrebbe essere perfezionato un nuovo contratto a termine di dimensioni e scadenza identiche.

Il valore di eventuali contratti *futures*, contratti *futures* su indici azionari e opzioni negoziati in una borsa valori, sarà il prezzo di regolamento determinato dalla borsa valori in questione al Punto di Valutazione, a condizione che ove non sia prassi di detta borsa quotare un prezzo di regolamento oppure, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile siffatto prezzo, il valore sarà rappresentato dal probabile valore di realizzo stimato con cura e in buona fede da un soggetto competente nominato dagli Amministratori e a tal fine approvato dalla Banca depositaria.

Il valore di quote o Azioni o altre partecipazioni simili in un organismo di investimento collettivo che prevede il rimborso delle corrispondenti quote o Azioni o altre partecipazioni simili a scelta dell'Azionista a valere sulle attività dell'organismo in oggetto, sarà l'ultimo Valore patrimoniale netto disponibile per quota o Azione pubblicato da detto organismo di investimento collettivo.

Ove un investimento specifico non possa essere valutato in conformità ad alcuna delle disposizioni suddette, la valutazione sarà eseguita con la modalità disponibile agli Amministratori, dagli stessi determinata, a loro assoluta discrezione, previa approvazione della Banca depositaria.

I valori di attività e passività inizialmente espresse in valute straniere saranno convertiti nella Valuta base del relativo Comparto utilizzando i tassi di mercato prevalenti al Punto di Valutazione. Qualora tali quotazioni non siano disponibili, il tasso di cambio sarà calcolato in conformità alle prassi stabilite in buona fede dagli Amministratori.

In deroga a quanto anzidetto, qualora in qualsiasi momento di una valutazione, un'attività della Società fosse stata realizzata oppure fosse stato stipulato l'impegno a realizzarla, al posto di siffatta attività si dovrà includere – nell'attivo della Società – il corrispondente importo netto ricevibile dalla Società stessa a condizione che, ove in tale momento detto importo non fosse conosciuto con esattezza, il valore in

questione sia l'importo netto stimato dagli Amministratori come ricevibile dalla Società, sempreché ove l'importo netto ricevibile non sia pagabile fino a una data futura successiva all'eventuale valutazione, gli Amministratori effettuino l'accantonamento da essi ritenuto appropriato onde rifletterne il valore equo.

Gli Amministratori possono in qualsiasi momento sospendere in via temporanea il calcolo del Valore patrimoniale netto nonché l'emissione o il riacquisto di un particolare Comparto durante (i) un periodo nel corso del quale una borsa valori su cui è quotata una percentuale rilevante degli investimenti del Comparto in oggetto è chiusa, all'infuori di festività ordinarie ovvero durante il quale le negoziazioni sono limitate o sospese; (ii) un periodo in cui, in seguito a eventi politici, economici, militari o monetari o eventuali circostanze indipendenti dal controllo, dalla responsabilità e dai poteri degli Amministratori, la cessione o la valutazione di investimenti del Comparto rilevante non siano ragionevolmente possibili senza danneggiare seriamente gli interessi dei detentori di Azioni della classe in oggetto ovvero se, a giudizio degli Amministratori, non sia possibile calcolare equamente i prezzi di riacquisto; (iii) qualsiasi interruzione o guasto nei mezzi di comunicazione normalmente impiegati nella determinazione del valore degli investimenti dal Comparto in oggetto oppure nel caso in cui, per qualunque altra ragione, i prezzi correnti su qualunque mercato o borsa valori di una parte rilevante delle attività di detto Comparto non possano essere accertati in modo tempestivo e accurato; oppure (iv) un periodo in cui gli Amministratori non siano in grado di rimpatriare i fondi necessari allo scopo di effettuare pagamenti dovuti al riacquisto di Azioni o nel corso del quale un trasferimento di fondi in relazione al realizzo o all'acquisizione di investimenti ovvero i pagamenti dovuti a fronte del riacquisto non possano, a giudizio degli Amministratori, essere effettuati ai normali prezzi o tassi di cambio; oppure (v) un periodo in cui gli Amministratori lo ritengano nel migliore interesse del Comparto in oggetto. La Banca Centrale può altresì richiedere la sospensione del rimborso di Azioni nell'interesse degli azionisti o del pubblico.

Gli Azionisti che avessero presentato richiesta di riacquisto di Azioni saranno informati di eventuali sospensioni e, salvo ove ritirate ma subordinatamente alle limitazioni sopra citate, le loro richieste saranno evase il Giorno di negoziazione successivo al giorno in cui la sospensione venga revocata.

Ogni siffatta sospensione verrà tempestivamente notificata alla Banca Centrale e alla Borsa valori irlandese (ove applicabile) e in ogni caso entro lo stesso Giorno lavorativo in cui la sospensione stessa ha luogo e sarà pubblicata nel Financial Times ove, a giudizio degli Amministratori, la sua durata fosse destinata a superare i quattordici giorni. Saranno inoltre adottate tutte le misure ragionevoli volte a portare a termine quanto prima ogni siffatto periodo di sospensione.

PUBBLICAZIONE DI PREZZI

I dettagli dei prezzi più recenti delle Azioni dei Comparti possono essere richiesti all'Agente amministrativo e vengono comunicati tempestivamente alla Borsa valori irlandese (ove applicabile) dopo il relativo calcolo. Tali prezzi sono inoltre pubblicati a una frequenza almeno pari alla negoziazione del Comparto, su II Sole 24 ore.

CONDIZIONI RELATIVE AL RIACQUISTO DI AZIONI

Se le richieste di rimborso in pendenza inoltrate da tutti i detentori di Azioni di un Comparto in un Giorno di negoziazione superano complessivamente il 10% di tutte le Azioni del Comparto in questione nel Giorno di negoziazione specifico, gli Amministratori avranno il diritto – a loro discrezione – di rifiutarsi di rimborsare il quantitativo eccedente di Azioni in circolazione in detto Giorno (oggetto di richiesta di rimborso) da essi determinato. Qualora gli Amministratori si rifiutassero di rimborsare Azioni per questa ragione, le richieste di rimborso a tale data saranno ridotte proporzionalmente e le Azioni oggetto di ciascuna richiesta che non vengono rimborsate, saranno rimborsate in ciascun Giorno di negoziazione successivo in via prioritaria rispetto a qualsiasi richiesta di rimborso in seguito pervenuta, a condizione che un Comparto non sia obbligato a rimborsare più del 10% del quantitativo di Azioni in circolazione in

qualsiasi Giorno di negoziazione, finché tutte le Azioni oggetto della richiesta di rimborso originaria non siano state rimborsate.

Le richieste di rimborso di Azioni devono essere presentate alla Società per iscritto (le richieste via fax saranno trattate come ordini definitivi) e devono pervenire prima del Termine ultimo di negoziazione per il Giorno di negoziazione in questione. Le richieste di rimborso pervenute dopo un Termine ultimo di negoziazione saranno trattate come se fossero pervenute entro il Termine ultimo di negoziazione immediatamente successivo. Una richiesta di rimborso non può essere ritirata una volta presentata alla Società, a meno che tale ritiro non sia approvato dalla Società stessa, a sua assoluta discrezione. Il prezzo di rimborso sarà il Valore patrimoniale netto delle Azioni al netto dell'eventuale commissione di rimborso. Dietro eventuale richiesta in merito, la Società può, a sua assoluta discrezione e salvo preliminare approvazione della Banca depositaria e previa notifica scritta agli Azionisti, accettare di definire Giorni di negoziazione e Punti di valutazione supplementari per il rimborso di Azioni.

L'importo dovuto al rimborso di Azioni, sarà pagato mediante bonifico, a spese dell'Azionista, il quinto Giorno lavorativo dal Giorno di negoziazione in oggetto. I proventi del rimborso di Azioni saranno pagati unicamente al ricevimento, da parte della Società, di un modulo firmato di richiesta di rimborso riferito alle Azioni da rimborsare. In caso di richieste di rimborso inviate via fax, il pagamento dei proventi di rimborso sarà effettuato unicamente sul conto ufficiale indicato nel Modulo di richiesta.

Lo Statuto include disposizioni speciali che contemplano l'eventualità che le richieste di riacquisto inoltrate da un Azionista, siano tali da determinare il riacquisto – da parte della Società in qualsiasi Giorno di negoziazione – di un quantitativo di Azioni superiore al 5% del Valore patrimoniale netto delle Azioni della classe in questione. In tal caso, la Società può – con il consenso dell'azionista richiedente il rimborso e previa approvazione della Banca depositaria – soddisfare la richiesta di riacquisto mediante una distribuzione *in specie* degli investimenti e trasferire a detto azionista attività che onorino interamente o parzialmente il prezzo di riacquisto o parte di esso, a condizione che siffatta distribuzione non pregiudichi in maniera rilevante gli interessi dei restanti Azionisti. Laddove a un Azionista sia inoltrato un avviso di avvenuta scelta, l'Azionista può – tramite ulteriore avviso inoltrato alla Società – richiedere a quest'ultima di predisporre la vendita di attività e di corrispondergli i proventi netti della stessa, anziché trasferirgli le attività in questione.

Le Azioni non possono essere riacquistate nel corso di un periodo in cui il calcolo del Valore patrimoniale netto di un particolare Comparto sia sospeso nella maniera sopra descritta. Gli Azionisti che presentano richiesta di riacquisto saranno informati di tale sospensione e, salvo ritiro, le loro richieste saranno prese in considerazione il Giorno di negoziazione immediatamente successivo alla fine di detta sospensione.

La Società può riacquistare tutte le Azioni di qualsiasi Comparto ove, in ogni momento, trascorso un anno dall'emissione iniziale delle Azioni in oggetto o a qualsiasi data successiva:

- (i) qualora in qualsiasi momento il Valore patrimoniale netto del Comparto in oggetto ovvero il Valore patrimoniale netto totale di tutti i Comparti risultasse inferiore all'importo eventualmente determinato dagli Amministratori in relazione al Comparto stesso; oppure
- (ii) qualora il Comparto cessasse di essere autorizzato ovvero qualora un'assemblea generale della Società ne approvasse uno altrimenti ufficialmente autorizzato; oppure
- (iii) in caso di approvazione di una legge ai sensi della quale la continuazione del Comparto in oggetto risultasse, a giudizio degli Amministratori, inattuabile o inopportuna;

In tal caso, la notifica scritta di chiusura del Comparto verrà inoltra agli Azionisti dello stesso e si riterrà che detti Azionisti abbiano presentato una richiesta scritta di riacquisto delle rispettive Azioni ai sensi dello Statuto.

Laddove a seguito di un riacquisto di azioni il numero di Azionisti scendesse al di sotto di sette o altro livello minimo previsto dallo statuto societario ovvero il capitale sociale emesso della Società risultasse inferiore alla soglia minima che la stessa ha l'obbligo di mantenere ai sensi delle leggi applicabili, la Società può differire il riacquisto del numero minimo di azioni sufficiente a garantire il rispetto delle leggi applicabili. Il riacquisto di tali azioni sarà differito fino alla liquidazione della Società o finché essa non proceda all'emissione di azioni sufficienti a garantire che il riacquisto possa essere effettuato. La Società avrà il diritto di scegliere le azioni per il riacquisto differito con la modalità da essa ritenuta equa e ragionevole e come eventualmente approvata dalla Banca depositaria.

Le Azioni acquisite direttamente o indirettamente da Soggetti statunitensi (salvo in conformità a un'esenzione ai sensi del *1933 Act*), soggetti in violazione di qualsiasi legge o requisito di un paese ovvero soggetti che possano direttamente o indirettamente esporre la Società ad obblighi di imposta o altre passività di natura pecuniaria, sono soggette a riacquisto obbligatorio da parte della Società stessa.

INFORMAZIONI GENERALI

COSTITUZIONE E CAPITALE SOCIALE

La Società è stata costituita ai sensi delle leggi della Repubblica d'Irlanda il 5 marzo 2007 come società a capitale variabile, con numero di registrazione 435796 ed è autorizzata ai sensi dei Regolamenti.

Alla data del presente documento:

- (a) il capitale sociale autorizzato della Società è pari a 500.000.300.002 Azioni senza valore nominale inizialmente suddivise in 2 Azioni di sottoscrizione senza valore nominale, 300.000 Azioni di capitalizzazione senza valore nominale e 500.000.000.000 di Azioni senza valore nominale.
- (b) le Azioni non di partecipazione danno diritto al titolare di intervenire e votare alle assemblee generali della Società, ma non lo autorizzato a partecipare ai profitti o alle attività della stessa salvo in caso di restituzione del capitale alla liquidazione. Una volta scaduta l'offerta iniziale di Azioni dei Comparti, le Azioni non di partecipazione possono, a scelta degli Amministratori, essere ridesignate come Azioni al Prezzo di offerta ovvero riacquistate. Le Azioni non di partecipazione conferiscono il diritto a un voto per ciascuna Azione non di partecipazione detenuta.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Fatte salve le eccezioni sopra illustrate per quanto attiene al **“Trasferimento di Azioni”**, le Azioni di emesse dalla Società sono liberamente trasferibili e hanno il diritto di partecipare equamente a utili e dividendi del Comparto in oggetto e alle attività in caso di liquidazione. Le Azioni, che non hanno alcun valore nominale e all'emissione devono essere completamente liberate, non conferiscono alcun diritto di opzione e hanno diritto a un solo voto in tutte le assemblee degli Azionisti della classe in questione. Tutti le Azioni di ogni Comparto hanno pari diritti.

Ove l'importo sottoscritto non sia equivalente a un numero di Azioni esatto, possono essere emesse frazioni di Azioni.

Le Azioni della Società saranno emesse in forma non certificata e iscritte nel registro degli azionisti e a questi ultimi saranno rilasciate conferme scritte di proprietà.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Secondo quanto contemplato dall'Atto Costitutivo (Clausola 2), la Società ha come unico obiettivo l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide – definite nei Regolamenti – di capitale raccolto dal pubblico operando sulla base del principio della diversificazione del rischio.

La sezione seguente è una sintesi delle principali disposizioni dello Statuto della Società. In questa sezione, i termini sono da intendersi con lo stesso significato loro attribuito nello Statuto della Società.

1. Modifica di Diritti

I diritti connessi con qualsiasi classe possono, indipendentemente dall'eventuale liquidazione della Società, essere modificati o abrogati con il consenso scritto dei detentori di tre quarti delle azioni emesse per la classe in oggetto, oppure in seguito all'approvazione di una delibera straordinaria da parte una assemblea generale separata riservata ai detentori delle Azioni della classe in questione. A ogni siffatta assemblea generale separata si applicano le disposizioni dello Statuto in materia di assemblee generali, fatto salvo il fatto che il quorum di ogni siffatta assemblea, all'infuori di un'assemblea aggiornata, sarà di due soggetti in possesso o in rappresentanza per delega di almeno un terzo delle Azioni emesse della classe in questione, mentre in caso di assemblea aggiornata il quorum sarà di un soggetto detenente le Azioni della Classe in questione ovvero un suo delegato. Qualsiasi detentore di Azioni della classe in questione presente in persona o per delega può richiedere una votazione a scrutinio segreto.

2. Diritti di voto

Secondo quanto previsto dallo Statuto, ciascun socio detenente Azioni presente in persona o per delega ha diritto a un voto in caso di votazione per alzata di mano. Nelle votazioni a scrutinio segreto, ciascun socio presente in persona o per delega, avrà diritto ad un voto per ogni azione da esso detenuta. Coloro che detengono una frazione di un'azione non possono esercitare alcun diritto di voto, sia in caso di voto per alzata di mano che a scrutinio segreto, a fronte di detta frazione di azione. I detentori di azioni di sottoscrizione avranno diritto a un voto in relazione a tutte le azioni di sottoscrizione in circolazione. In una votazione a scrutinio segreto di tutti i soci detentori di Azioni di più di una classe al momento esistente, i diritti di voto degli Azionisti possono essere modificati con la modalità stabilita dagli Amministratori, in modo da riflettere l'ultimo prezzo calcolato a cui le Azioni di ciascuna delle classi in oggetto possono essere acquistate dalla Società.

3. Variazioni nel capitale sociale

La Società può, di volta in volta a mezzo Delibera ordinaria, incrementare il proprio capitale nella misura prescritta dalla delibera stessa.

La Società può, a mezzo Delibera ordinaria, modificare il proprio capitale consolidando e dividendo il capitale azionario in azioni di importo superiore a quello delle azioni esistenti, suddividendo le azioni in azioni di importo inferiore a quello stabilito dall'Atto costitutivo ovvero annullando eventuali azioni che, alla data di approvazione della Delibera ordinaria a tal riguardo non siano state assunte, o la cui assunzione non sia stata accettata, da alcun soggetto e diminuire

l'importo del proprio capitale azionario in misura pari all'importo delle azioni in tal modo annullate.

La Società può, di volta in volta a mezzo Delibera straordinaria, ridurre il proprio capitale azionario in qualsiasi modo. In particolare, la Società può:

- (a) estinguere o ridurre la passività di qualsiasi sua azione in relazione al capitale azionario non interamente liberato, oppure
- (b) indipendentemente dall'estinzione o riduzione della passività su sue azioni:
 - annullare l'eventuale capitale azionario interamente liberato che venga perduto ovvero non sia rappresentato da attività disponibili;
 - rimborsare l'eventuale capitale azionario interamente liberato che risulti eccedente rispetto ai requisiti della Società.

4. **Interessi degli Amministratori**

Fermo restando che la natura dei suoi interessi venga o sia stata dichiarata, un Amministratore o Amministratore designato può perfezionare qualsiasi contratto con la Società e tale contratto o accordo non sarà passibile di risoluzione e l'Amministratore in questione non sarà tenuto a rendere conto alla Società di eventuali profitti realizzati in virtù di detto contratto o accordo per il fatto di occupare tale carica ovvero della relazione fiduciaria così istituita e potrà detenere qualsiasi altro incarico ovvero ricoprire altre funzioni retribuite nella Società congiuntamente al mandato di Amministratore in base alle condizioni attinenti alla durata in carica e altrimenti eventualmente determinate dagli Amministratori.

Un Amministratore non avrà diritto di voto oppure non sarà conteggiato ai fini del quorum presente in riferimento ad alcuna delibera relativa alla sua nomina (o accordo sui termini di nomina) a detenere incarichi o funzioni retribuite nella Società ovvero in relazione ad alcun contratto o accordo in cui abbia interessi sostanziali. Questo divieto non si applica, tra l'altro (in assenza di qualche altro interesse sostanziale diverso da quanto indicato nel prosieguo), a:

- (a) la concessione a un Amministratore di cauzioni o indennità in relazione a denaro prestato od obbligazioni dallo stesso contratte a beneficio della Società;
- (b) un contratto o accordo, da parte di un Amministratore, volto a garantire o sottoscrivere azioni od obbligazioni della Società;
- (c) proposte concernenti un'altra società in cui esso detenga direttamente interessi, come amministratore, azionista, creditore o in altra veste, a condizione che esso non sia il detentore di o abbia diritti beneficiari sull'uno per cento o più di una classe del capitale azionario emesso di tale società (ovvero di una terza società da cui derivino i suoi interessi) oppure dei diritti di voto a disposizione dei soci della società rilevante, fermo restando che siffatti interessi sono considerati ai fini dello Statuto interessi sostanziali in tutti i casi.

La Società può, a mezzo Delibera ordinaria, sospendere o rendere meno rigide le disposizioni sopra descritte in qualsiasi misura ovvero approvare un'operazione non debitamente autorizzata in ragione di un'infrazione al riguardo.

5. **Poteri di assunzione di prestiti**

Gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società di assumere prestiti (incluso il potere di assumere prestiti ai fini del riacquisto di Azioni) ed ipotecare o gravare la sua impresa, i suoi beni e le sue attività (incluso il relativo capitale non richiamato) o parte degli stessi ed emettere obbligazioni, titoli azionari misti o altri titoli, sia direttamente che in garanzia, a fronte di debiti, passività od obblighi della Società stessa o di terzi.

6. **Dimissioni degli Amministratori**

Non esiste alcuna disposizione in materia di dimissioni degli Amministratori o del relativo raggiungimento di una determinata età.

7. **Trasferimento di Azioni**

Fatte salve determinate eccezioni nel caso di Soggetti statunitensi o alcune altre categorie di soggetti sopra specificate nella sezione “Condizioni relative al riacquisto di Azioni”, le Azioni di ciascun Comparto dalla Società sono liberamente trasferibili e conferiscono il diritto a partecipare equamente a utili e dividendi del Comparto cui si riferiscono e alle corrispondenti attività in caso di liquidazione.

8. **Dividendi non reclamati**

Lo Statuto prevede che gli eventuali dividendi non riscossi per un periodo di 6 anni dalla data della rispettiva dichiarazione, saranno annullati per decadenza dei rispettivi diritti e riattribuiti alla Società per conto del Comparto corrispondente.

9. **Comparto**

Gli Amministratori sono tenuti a costituire un Comparto distinto, per ciascun Comparto della Società, rispettando le modalità seguenti:

- (a) i proventi dell'emissione di ciascun Comparto della Società saranno di pertinenza del Comparto istituito per il Comparto della Società in oggetto e le attività e passività, nonché il reddito e le spese ad esso applicabili, saranno attribuiti allo stesso con le modalità di seguito indicate;
- (b) le attività derivate da altri cespiti riferiti a un Comparto, saranno attribuite allo stesso Comparto proprietario dei cespiti originali e ogni aumento o diminuzione nel valore delle stesse sarà attribuito al Comparto in oggetto;
- (c) nel caso di un'attività ritenuta dagli Amministratori non attribuibile a un particolare Comparto o particolari Comparti, gli Amministratori avranno facoltà, previa approvazione della Banca depositaria, di determinare su quale base allocare detta attività tra i vari Comparti e avranno il potere – in qualsiasi momento e di volta in volta previa approvazione della Banca depositaria – di variare tale base;
- (d) una passività sarà allocata al Comparto o Comparti cui, secondo gli Amministratori, si riferisce ovvero, nel caso di una passività non attribuibile a un particolare Comparto, gli Amministratori avranno facoltà, previa approvazione della Banca depositaria, di determinare su quale base allocare la stessa tra i vari Comparti e avranno il potere – in

qualsiasi momento e di volta in volta previa approvazione della Banca depositaria – di variare tale base;

- (e) laddove le attività della Società (eventualmente) attribuibili alle Azioni non di partecipazione dessero luogo a un utile netto, gli Amministratori possono allocare le attività rappresentanti tale utile netto al Comparto o ai Comparti da essi ritenuti appropriati.

All'interno di un singolo Comparto, possono essere emesse classi di Azioni diverse.

LIQUIDAZIONE

Lo Statuto contiene disposizioni aventi per oggetto quanto segue:

- (i) fatte salve le disposizioni della legge *Companies Acts* 1963 – 2009 (come di volta in volta modificata) (la legge “*Companies Acts*”), in caso di liquidazione della Società, il liquidatore può disporre delle attività della stessa attribuibili a ciascun Comparto con le modalità e l'ordine ritenuti opportuni allo scopo di soddisfare le pretese dei creditori in relazione al Comparto in oggetto;
- (ii) le attività disponibili per la distribuzione tra gli Azionisti verranno quindi assegnate con la seguente priorità:
 - (a) In primo luogo, per il pagamento ai detentori delle Azioni di ciascun Comparto di un ammontare nella valuta di denominazione del Comparto in oggetto (o in altra valuta decisa dal liquidatore) quanto più possibile equivalente (al tasso di cambio determinato dal liquidatore) al Valore patrimoniale netto complessivo delle Azioni di detto Comparto rispettivamente detenute dai detentori in questione alla data di inizio della liquidazione, a condizione che vi siano attività disponibili sufficienti a consentire l'effettuazione di siffatto pagamento.
 - (b) In secondo luogo, per il pagamento ai detentori delle Azioni non di partecipazione di un ammontare massimo pari all'importo nominale rispettivamente pagato a valere sulle attività della Società.
 - (c) In terzo luogo, per il pagamento ai detentori delle Azioni dell'eventuale saldo residuo, fermo restando che tale pagamento sia effettuato proporzionalmente al numero di Azioni detenute.
- (iii) Nel caso in cui la Società venga posta in liquidazione (sia volontaria che coatta sia controllata che giudiziaria), il liquidatore, in virtù dei poteri conferitigli a mezzo Delibera straordinaria e di ogni altra eventuale approvazione richiesta dalla legge *Companies Acts*, può effettuare una divisione *in specie* di tutte le attività della Società o di parte delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse siano costituite da beni di un solo genere. A tale scopo, il liquidatore può altresì definire il valore da esso ritenuto equo per una o più categorie di beni e decidere come effettuare tale ripartizione tra i detentori ovvero le diverse classi di detentori. Su richiesta di un Azionista, il liquidatore liquiderà o altrimenti cederà attività in misura sufficiente a consentire di distribuire all'Azionista interessato i proventi in contanti delle stesse, al netto di tutti i diritti e gli oneri sostenuti in relazione alla vendita di siffatti investimenti sottostanti. Il liquidatore può, in virtù poteri a esso conferiti, assegnare qualsiasi parte delle attività a dei fiduciari che gestiranno le stesse per conto dei detentori nei *trust* da esso ritenuti opportuni, in virtù dei poteri a esso conferiti e quindi liquidare e sciogliere la Società, fermo restando tuttavia che nessun detentore sia costretto ad accettare attività gravate da passività.

CONTRATTI RILEVANTI

I seguenti contratti, che non vengono stipulati durante la normale conduzione dell'attività, sono stati perfezionati dopo la costituzione della Società e sono, o potrebbero essere, di natura rilevante:

Contratto di gestione degli investimenti

- (a) Ai sensi del Contratto di gestione degli investimenti sopra citato, stipulato tra la Società e il Gestore degli investimenti, quest'ultimo ha accettato di fornire alla Società servizi di consulenza e gestione degli investimenti in relazione alle attività dei Comparti iniziali nonché di operare di giorno in giorno esercitando le facoltà, i poteri e le responsabilità spettantigli ai fini dell'investimento e del reinvestimento delle attività in oggetto.
- (b) Il Contratto di gestione degli investimenti può essere risolto dalle parti rilevanti dietro preavviso scritto di almeno 90 giorni, sebbene in alcuni casi esso possa essere risolto immediatamente dietro preavviso scritto inoltrato da una parte all'altra.
- (c) Il Contratto di gestione degli investimenti contempla inoltre alcuni indennizzi a favore del Gestore, che sono limitati in modo da escludere questioni derivanti da negligenza, frode, malafede, inadempienza intenzionale o noncuranza del Gestore stesso nell'adempimento degli obblighi spettantigli.

Contratto di deposito

- (a) Ai sensi del Contratto di deposito sopra citato, stipulato tra la Società e la Banca depositaria, quest'ultima ha accettato di fungere da Banca depositaria dei fondi e delle attività della Società. La Banca depositaria ha il diritto di nominare istituti subdepositari per la custodia delle attività della Società.
- (b) Il Contratto di deposito può essere risolto dietro preavviso scritto di almeno 90 giorni inoltrato da una parte all'altra, sebbene in alcuni casi esso possa essere risolto immediatamente dietro preavviso scritto inoltrato da una parte all'altra.
- (c) Il Contratto di deposito contempla alcuni indennizzi a favore della Banca depositaria, che sono limitati in modo da escludere questioni derivanti da perdite imputabili a un inadempimento ingiustificato ovvero da un adempimento improprio – da parte della medesima – degli obblighi spettantile.

Contratto di amministrazione

- (a) Ai sensi del Contratto di amministrazione sopra citato, stipulato tra la Società e l'Agente amministrativo, quest'ultimo ha accettato di occuparsi dell'amministrazione generale della Società.
- (b) Il Contratto di amministrazione può essere risolto dietro preavviso scritto di almeno 90 giorni inoltrato da una parte all'altra, sebbene in alcuni casi esso possa essere risolto immediatamente dietro preavviso scritto inoltrato da una parte all'altra.
- (c) Il Contratto di amministrazione contempla alcuni indennizzi a favore dell'Agente amministrativo, che sono limitati in modo da escludere questioni derivanti da frode,

inadempienza intenzionale, negligenza, malafede o noncuranza dell'Agente amministrativo stesso nell'adempimento degli obblighi spettantigli.

Contenzioso e arbitrato

La Società non è coinvolta in procedimenti legali o di arbitrato, né gli Amministratori sono a conoscenza di procedimenti legali o di arbitrato in essere o minacciati dalla o contro la Società.

Disposizioni varie

Alla data del presente documento, la Società non ha capitale di prestito (ivi inclusi prestiti a termine) in essere ovvero costituito ma non emesso oppure ipoteche, oneri, obbligazioni o altri prestiti o esposizioni debitorie in essere sotto forma di prestiti, quali scoperti bancari, passività per accettazioni (all'infuori di normali effetti commerciali) o crediti di accettazione, obblighi per impegni di acquisto rateale o in leasing, garanzie od altre sopravvenienze passive rilevanti. Tra la Società e i suoi Amministratori non è stato sottoscritto ed esiste né è stato proposto alcun contratto di servizi.

Nessun Amministratore ha interessi rilevanti in alcun contratto o accordo in essere alla data del presente documento che sia insolito per natura e per le condizioni ivi contenute ovvero rilevante in relazione all'attività della Società.

Alla data del presente documento (all'infuori di quanto sopra esposto in "Costituzione e capitale sociale"), né gli Amministratori o i rispettivi consorti o figli né alcun soggetto correlato hanno interessi nel capitale sociale della Società ovvero opzioni relative a detto capitale.

Il capitale azionario od obbligazionario della Società non è soggetto ad opzione ovvero non è stato convenuto – in modo condizionato o incondizionato – di assoggettarlo ad opzione.

La Società non ha riconosciuto o concesso commissioni, sconti, intermediazioni o altri termini speciali in relazione alle Azioni emesse o da emettere; all'eventuale emissione o vendita di Azioni, il Gestore degli investimenti può, a valere sui propri fondi o sugli oneri di vendita, pagare commissioni sulle richieste di sottoscrizione ricevute tramite intermediari e altri agenti professionisti ovvero concedere sconti.

La Società non ha alcuna sede operativa nel Regno Unito.

Documenti disponibili per la consultazione

Copie dei documenti sotto elencati possono essere consultate gratuitamente durante il normale orario di lavoro nei giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) presso la sede legale della Società, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2.

- Atto costitutivo e Statuto della Società;
- i contratti rilevanti sopra citati;
- le ultime relazioni annuali e semestrali;
- i Regolamenti e le Linee guida della Banca Centrale e le Comunicazioni OICVM;
- un elenco delle cariche di amministratore e delle partecipazioni, passate e presenti, detenute da ciascun Amministratore negli ultimi cinque anni.

Copie gratuite dell'Atto costitutivo e dello Statuto (come di volta in volta modificati) e delle ultime relazioni finanziarie della Società possono essere ottenute, su richiesta, presso la sede legale della Società.

APPENDICE III

LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

La Società può adottare strumenti e tecniche di investimento finalizzate a una gestione efficiente del portafoglio delle attività di un Comparto, inclusa la copertura da oscillazioni di mercato, rischi di cambio o tassi d'interesse, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti e delle Comunicazioni OICVM e descritti nel prosieguo.

Tecniche di gestione efficiente del portafoglio

Ove un Comparto adotti tecniche e strumenti finalizzati a una gestione efficiente del portafoglio (i quali devono essere illustrati nel Supplemento rilevante), la Società è tenuta a rispettare le condizioni e i limiti di volta in volta stabiliti dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti e delle Comunicazioni OICVM e illustrati nel prosieguo.

La Società può adottare strumenti e tecniche di investimento finalizzati a una gestione efficiente delle attività proprie o di un Comparto, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti e delle Comunicazioni OICVM e descritti nel prosieguo. A tale proposito, la Società può:

- a) a fini di copertura (da rischi di cambio o tassi d'interesse ovvero di altra natura), perfezionare opzioni *put* e *call*, contratti a termine e a pronti, *futures* finanziari, contratti *futures* su indici azionari e obbligazionari, *swap* su tassi d'interesse, *swap* su cambi e *credit default swap*, accordi di riacquisto e di riacquisto inverso e accordi di prestito titoli. In particolare, un Comparto può cercare di coprire i propri investimenti da fluttuazioni valutarie sfavorevoli nella sua valuta base, utilizzando opzioni valutarie, contratti *futures* e contratti di cambio a termine.
- b) di volta in volta fare ricorso a contratti su indici azionari negoziati in borsa e altri contratti *futures* ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nell'ottica di mantenere un'esposizione appropriata sui mercati azionari e di altro tipo, in conformità all'asset allocation complessiva raccomandata dal Gestore degli investimenti. Il ricorso a contratti su indici azionari negoziati in borsa e altri contratti *futures* da parte della Società, è soggetto alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti.
- c) contratti per differenza negoziati su borse e non negoziati su borse finalizzati a una gestione efficiente del portafoglio, nell'ottica di ridurre il costo di acquisto, vendita e detenzione di azioni e altri investimenti. Un "contratto per differenza" è un contratto destinato a garantire un profitto o a evitare una perdita in riferimento a fluttuazioni nel valore o nel prezzo di un bene di qualsivoglia natura o in un indice o altro fattore a tal fine designato nel contratto stesso.

Uso di Strumenti finanziari derivati

Un Comparto può, a fini di copertura da fluttuazioni di mercato, rischi di cambio o tassi d'interesse ovvero di altra natura, perfezionare strumenti finanziari derivati quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, opzioni *put* e *call*, contratti a termine e a pronti, *futures* finanziari, contratti *futures* su indici azionari e obbligazionari, *swap*, accordi di riacquisto e di riacquisto inverso e accordi di prestito titoli.

In particolare, un Comparto può cercare di coprire i propri investimenti da fluttuazioni valutarie sfavorevoli nella sua valuta base, utilizzando opzioni valutarie, contratti *futures* e contratti di cambio a termine.

L'eventuale ricorso di un Comparto a strumenti finanziari derivati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, deve essere indicato nel Supplemento rilevante; inoltre, un processo di gestione del rischio elaborato in conformità alla Comunicazione OICVM 10 della Banca Centrale e alla Linea guida 3/03 della Banca Centrale dovrà essere preventivamente presentato a detta Banca Centrale prima che il Comparto in questione faccia ricorso a siffatti strumenti. Ogni Comparto può fare ricorso esclusivamente agli strumenti finanziari derivati elencati nel processo di gestione del rischio, come approvato dalla Banca Centrale.

Qualora un Comparto ricorresse all'uso di strumenti finanziari derivati, su richiesta, la Società o un suo delegato fornirà informazioni supplementari agli Azionisti in relazione ai metodi di gestione del rischio adottati, inclusi i limiti quantitativi applicati e gli eventuali recenti sviluppi nelle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti.

Un Comparto non può essere assoggettato a leva finanziaria o indebitato in alcun modo tramite il ricorso a strumenti derivati.

Uso di accordi di riacquisto/riacquisto inverso e accordi di prestito titoli

Fatti salvi i limiti e le condizioni indicati nelle Comunicazioni OICVM, il Comparto può perfezionare accordi di riacquisto, accordi di riacquisto inverso e accordi di prestito titoli ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Ai sensi di un accordo di riacquisto, il Comparto acquista titoli da un venditore (per esempio una banca o un operatore) che al momento della vendita accetta di riacquistare i titoli a una data (solitamente non più di sette giorni dalla data di acquisto) e a un prezzo concordati, determinando in tal modo il rendimento riveniente al Comparto in oggetto per la durata dell'accordo di riacquisto. Il prezzo di rivendita riflette il prezzo di acquisto più un tasso di interesse di mercato concordato che non è correlato al tasso della cedola o alla scadenza del titolo acquistato. Il Comparto può perfezionare accordi di riacquisto inverso ai sensi dei quali vende un titolo e accetta di riacquistarlo a una data e a un prezzo concordati. Un Comparto non può concedere prestiti o fungere da garante per conto terzi. Ciò non pregiudica il diritto di un Comparto di acquisire titoli di debito e non impedirà a un Comparto di acquisire titoli trasferibili, strumenti del mercato monetario, organismi di investimento collettivo o strumenti finanziari derivati, che non siano non completamente liberati.

Ai sensi dei Regolamenti, un Comparto può perfezionare accordi di riacquisto, riacquisto inverso ("contratti repo") e accordi di prestito titoli unicamente in conformità alla ordinaria prassi di mercato e a condizione che la garanzia collaterale ottenuta ai sensi del contratto repo o dell'accordo di prestito titoli sia liquida e abbia una delle forme seguenti: (i) liquidità, (ii) titoli governativi o di altri enti pubblici, (iii) certificati di deposito emessi da Istituzioni rilevanti, (iv) obbligazioni/*commercial paper* emesse da Istituzioni rilevanti, (v) lettere di credito con una scadenza residua non superiore a tre mesi, che siano incondizionate e irrevocabili ed emesse da Istituzioni rilevanti, (vi) titoli azionari negoziati in una borsa valori nel SEE, in Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti, Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda, oppure (vii) obbligazioni corporate in cui emissione ed emittente abbiano un rating A1.

Il Comparto può perfezionare contratti repo e accordi di prestito titoli esclusivamente con controparti che abbiano un rating minimo di A2 o equivalente ovvero siano ritenute dalla Società in possesso di un rating implicito di A2. In via alternativa, una controparte priva di rating può essere accettata laddove un'entità che mantenga un rating di A2 sollevi il Comparto rilevante da qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali perdite subite a causa dell'inadempienza di tale controparte.

La liquidità ricevuta come garanzia collaterale non può essere investita in strumenti diversi dai seguenti:

- o depositi presso Istituzioni rilevanti;

- titoli governativi o di altri enti pubblici;
- certificati di deposito come sopra definiti;
- lettere di credito come sopra definite;
- accordi di riacquisto soggetti alle disposizioni del presente documento, e
- fondi monetari negoziati giornalmente che hanno e mantengono un rating di AAA o equivalente. Se gli investimenti sono operati in un fondo collegato, come descritto nel punto 3.4 della precedente sezione intitolata “Restrizioni agli investimenti”, il fondo monetario sottostante non può addebitare oneri di sottoscrizione, conversione o rimborso.

In conformità alle Comunicazioni OICVM, la garanzia collaterale in contanti investita detenuta a rischio del Comparto, all’infuori della garanzia collaterale in contanti investita in titoli governativi o di enti pubblici ovvero fondi monetari, deve essere investita in modo diversificato. La garanzia collaterale in contanti investita non può essere depositata presso, o investita in titoli emessi dalla controparte ovvero un’entità correlata.

Una garanzia collaterale non in contanti (i) non può essere venduta o costituita in pegno dalla Società; (ii) deve essere detenuta a rischio della controparte e (iii) deve essere emessa da un’entità indipendente dalla controparte.

Fino alla scadenza di un contratto repo o accordo di prestito titoli, la garanzia collaterale ottenuta ai sensi di tale contratto o accordo, deve: (a) essere contabilizzata al valore di mercato ogni giorno; (b) essere di valore costantemente uguale o superiore al valore dell’importo investito o dei titoli prestati; (c) essere trasferita alla Banca depositaria o a un suo agente (ciò non è applicabile nel caso in cui un Comparto si avvalga di servizi terzi di gestione delle garanzie collaterali di Organismi internazionali di deposito centralizzato dei titoli e Istituzioni rilevanti che siano generalmente riconosciuti come specialisti di questo tipo di operazioni, fermo restando che la Banca depositaria deve essere un partecipante designato degli accordi di garanzia) e (d) in caso di inadempienza della controparte, essere immediatamente disponibile per il Comparto rilevante senza azioni di rivalsa nei confronti della controparte.

In deroga a quanto sopra, la Società può partecipare a programmi di prestito di titoli organizzati da sistemi internazionali di deposito centralizzato dei titoli generalmente riconosciuti a condizione che il programma in questione sia soggetto ad una garanzia concessa dall’operatore del sistema.

La Società deve altresì avere il diritto di rescindere in qualsiasi momento qualunque accordo di prestito titoli sottoscritto e richiedere la restituzione di parte o tutti i titoli prestati entro cinque Giorni lavorativi o altro periodo eventualmente adottato nella ordinaria prassi di mercato.

I contratti repo e gli accordi di concessione o assunzione in prestito di titoli non costituiscono assunzioni o concessioni di prestiti rispettivamente ai fini dei Regolamenti 70 e 71.

Contratti per differenze

Ove il Comparto rilevante faccia ricorso a contratti per differenze non negoziati su borse, la Società garantirà che (i) la controparte abbia un patrimonio netto superiore a EUR 125 milioni o equivalente in valuta estera; (ii) il nome della controparte sia indicato nella successiva relazione semestrale o annuale della Società stessa; (iii) la Banca depositaria sia certa che la controparte abbia accettato di valutare l’operazione almeno una volta alla settimana e di chiuderla, a richiesta del Gestore degli investimenti, a un valore equo e (iv) l’esborso iniziale relativo a eventuali contratti per differenze nei confronti di qualsiasi controparte non superi il 5% del Valore patrimoniale netto del Comparto in oggetto. L’uso di

siffatti strumenti e tecniche comporta determinati rischi e non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo perseguito mediante l'uso degli stessi venga conseguito.

Titoli “when-issued” e per consegna differita

Fatte salve le restrizioni agli investimenti, un Comparto può acquistare obbligazioni di debito in base al principio “when-issued” o per “consegna differita”, vale a dire destinate alla consegna al Comparto dopo la normale data di regolamento delle stesse, a un prezzo e a un rendimento definiti. Tali titoli sono definiti per “consegna differita” allorché negoziati su un mercato secondario ovvero “when-issued” nel caso di emissione iniziale. Il Comparto di norma non paga tali titoli ovvero non comincia a conseguire i corrispondenti interessi finché essi non siano ricevuti. Tuttavia, ove il Comparto si assuma un obbligo di acquisto in base al principio *when-issued* o per consegna differita, si assume immediatamente il rischio di proprietà, incluso quelle di fluttuazione del prezzo. La mancata consegna dei titoli, da parte dell'emittente, può determinare una perdita per il Comparto ovvero impedire allo stesso di effettuare un investimento alternativo.

Operazioni in valuta

Un Comparto può investire in titoli denominati in valute diverse dalla sua valuta base e acquistare valute per fare fronte ai requisiti di regolamento. Fatte salve le restrizioni imposte dai Regolamenti, un Comparto può inoltre perfezionare varie operazioni in valuta, vale a dire contratti di cambio a termine, *swap* su valute, contratti *futures* su valute o cambi nonché opzioni *put* e *call* su detti contratti o su valute, per proteggersi dall'incertezza dei tassi di cambio futuri. I contratti di cambio a termine sono accordi che contemplano il cambio di una valuta con un'altra, per esempio il cambio di un determinato importo di dollari statunitensi con un determinato importo di euro, a una data futura. La data (che può essere un qualsiasi numero fisso concordato di giorni in futuro), l'importo della valuta oggetto del cambio e il corso del cambio stesso sono negoziati e fissati per la durata del contratto nel momento in cui il contratto stesso viene perfezionato. Ai sensi dei Regolamenti, non sono consentite posizioni scoperte in derivati su valute.

Le operazioni in valuta condotte da un Comparto per modificare le caratteristiche dell'esposizione valutaria di titoli trasferibili dallo stesso detenuti mediante acquisto o vendita di valute diverse dalla valuta di denominazione del Comparto in oggetto o dei rispettivi titoli trasferibili, non devono essere di natura speculativa, ossia non devono costituire di per sé un investimento. Laddove tali operazioni in valuta modificano le caratteristiche valutarie dei titoli trasferibili di un Comparto, devono essere interamente coperte dai flussi finanziari dei titoli trasferibili detenuti dal Comparto in oggetto, incluso l'eventuale reddito riveniente. Un Comparto non può essere assoggettato a leva finanziaria o indebitato in alcun modo tramite il ricorso a operazioni in valuta.

Le operazioni in valuta che modificano le caratteristiche di esposizione valutaria dei titoli trasferibili detenuti da un Comparto possono essere condotte esclusivamente ai fini di una riduzione del rischio, una diminuzione di costi e/o un aumento dei rendimenti di capitale o reddito del Comparto in oggetto. Ogni siffatta operazione in valuta deve essere usata in conformità all'obiettivo di investimento del Comparto (ossia le valute a cui il Comparto è esposto devono essere le valute in cui esso può investire direttamente) e considerata dal Gestore degli investimenti economicamente appropriata. La performance di un Comparto può essere influenzata in misura significativa da fluttuazioni dei tassi di cambio in quanto è possibile che le posizioni in valute detenute dal Comparto in questione non corrispondano alle posizioni in titoli detenute. I dati delle operazioni perfezionate durante il periodo di rendicontazione e gli importi degli impegni conseguenti, devono essere indicati nelle relazioni periodiche del Comparto.

Un Comparto può predisporre una “copertura indiretta” di una esposizione in valuta estera vendendo una valuta estera correlata nella propria valuta base. Inoltre, nei mercati emergenti o in via di sviluppo, le valute locali sono spesso espresse come un paniere di valute di mercato primarie, come per esempio il

dollaro statunitense, l'euro o lo yen giapponese; un Comparto può coprire l'esposizione su valute diverse dalla sua valuta base nel paniere vendendo una media ponderata di tali valute a termine nella valuta base.

APPENDICE IV

Mercati

I mercati e le borse valori sono indicati nell'Atto costituito e nello Statuto in conformità ai requisiti della Banca Centrale che non pubblica un elenco di mercati e borse valori approvati. A eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati, la Società investirà unicamente in titoli negoziati su borse valori o mercati che rispettino i criteri normativi (siano regolamentati, operanti regolarmente, riconosciuti e aperti al pubblico) e siano elencati nel Prospetto. Le borse valori e/o i mercati saranno tratti dall'elenco seguente:

(i) qualsiasi borsa valori che sia:

- (a) situata in uno Stato membro; o
- (b) situata in uno dei seguenti paesi:

Australia
Canada
Giappone
Nuova Zelanda
Norvegia
Svizzera
Stati Uniti d'America, oppure

(ii) tutte le borse valori incluse nel seguente elenco:

Argentina	Buenos Aires Stock Exchange
Argentina	Mercado Abierto Electronico S.A.
Argentina	Mercado De Valores De Buenos Aires S.A.
Argentina	Mercado A Termino De Buenos Aires S.A.
Argentina	Bolsa De Comercio De Mendoza S.A.
Argentina	Bolsa De Comercio Rosario
Brasile	BM&FBOVESPA S.A.
Brasile	Bolsa De Valores
Brasile	Mercadorias e Futuros
Cile	La Bolsa Electronica De Chile
Cile	Santiago Stock Exchange
Cina	Shanghai Stock Exchange
Cina	Shenzhen Stock Exchange
Egitto	Egyptian Stock Exchange
Hong Kong	Stock Exchange Of Hong Kong Ltd, The
India	Bangalore Stock Exchange Ltd
India	Calcutta Stock Exchange
India	Delhi Stock Exchange
India	Madras Stock Exchange
India	Mumbai Stock Exchange
India	National Stock Exchange of India
Indonesia	Indonesian Stock Exchange
Repubblica di Corea	Korea Exchange
Malaysia	Bursa Malaysia

Messico	Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange)
Peru	Bolsa De Valores De Lima
Filippine	Philippines Stock Exchange, Inc.
Singapore	Singapore Exchange
Sudafrica	Jse Securities Exchange
Taiwan	Gretai Securities Market
Taiwan	Taiwan Stock Exchange
Tailandia	Stock Exchange of Thailand
Turchia	Istanbul Stock Exchange

(iii) uno dei mercati seguenti:

il mercato organizzato dalla *International Capital Market Association*;

il mercato condotto dalle “*listed money market institutions*” riportate nella pubblicazione della Banca d’Inghilterra “*The Regulation of the Wholesale Markets in Sterling, Foreign Exchange and Bullion*”, datata aprile 1988 (come di volta in volta modificata);

un mercato comprendente operatori disciplinati dalla *Federal Reserve Bank* di New York e dalla *United States Securities and Exchange Commission* (SEC);

un mercato comprendente operatori disciplinati dalla *United States National Association of Securities Dealers* con l’Autorità di vigilanza per il settore finanziario e dalla *United States Securities and Exchange Commission* (SEC);

il NASDAQ; e

il mercato *over-the-counter* statunitense gestito dall’Autorità di vigilanza per il settore finanziario (descritto anche come il mercato *over-the-counter* statunitense condotto da operatori primari e secondari disciplinati dalla *Securities and Exchange Commission* e dalla *National Association of Securities Dealers* con l’Autorità di vigilanza per il settore finanziario (e da istituti bancari regolamentati dal *Comptroller of the Currency* statunitense, dal *Federal Reserve System* o dalla *Federal Deposit Insurance Corporation*);

Il mercato francese dei *Titres de Créances Négotiable* (mercato *over-the-counter* di titoli di debito negoziabili);

il mercato *over-the-counter* che tratta le obbligazioni governative canadesi, regolamentato dall’Organizzazione per la vigilanza del settore degli investimenti *del Canada*.

Strumenti finanziari derivati

Nel caso di un investimento in uno strumento finanziario derivato, in qualsiasi mercato di derivati approvato in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo e in uno dei seguenti mercati o borse valori:

American Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Options Exchange, Chicago Board of Trade, Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Iowa Electronic Markets, Kansas City Board of Trade, Mid-American Commodity Exchange, Minneapolis Grain Exchange, New York Cotton Exchange, New York Mercantile Exchange, Twin Cities Board of Trade.

Ai soli fini della determinazione del valore delle attività di un Comparto, il termine “Mercato riconosciuto” si intenderà comprensivo, per quanto attiene a eventuali contratti derivati usati, di qualsiasi mercato o borsa valori in cui il contratto in oggetto possa essere acquistato o venduto e

sia citato nei punti in (i)(a) o (iii) di cui sopra ovvero sia situato nello Spazio Economico Europeo, sia regolamentato, riconosciuto, operi regolarmente e sia aperto al pubblico.

Il presente Prospetto Informativo è traduzione fedele della versione in lingua inglese approvata dalla Central Bank of Ireland e depositato in Consob in data 14/01/2011.